

BOLLETTINO

di informazione e documentazione
del Ministero per la Costituente

Anno I - N. 4
Si pubblica ogni 10 giorni

Roma, 20 dicembre 1945

16 pagg. L. 7
Spedizione in abbon. post.

IN QUESTO NUMERO:

**La Commissione di studio per la
riorganizzazione dello Stato**

★ ★

I partiti politici in Italia - 2

★ ★

**Il meccanismo delle elezioni
in Gran Bretagna**

★ ★

**LE ELEZIONI || LO SCHEMA DI LEGGE
AMMINISTRATIVE || ELETTORALE POLITICA**

LA NAZIONALIZZAZIONE DELLA BANCA D'INGHILTERRA

VOTI - PROPOSTE - OPINIONI

NOTIZIARIO INTERNAZIONALE

ITALIA

Dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio

L'on. De Gasperi ha esposto, in una dichiarazione alla prima riunione del nuovo Gabinetto da lui presieduto, le linee programmatiche del Governo.

Per quanto, in particolare, riguarda le elezioni amministrative e le politiche, il Presidente del Consiglio ha detto: «... impegnati ad accelerare le elezioni amministrative, io faccio vivo appello alla Consulta, perchè voglia rapidamente licenziare la relativa legge elettorale; e rimane fermo il nostro comune impegno di indire entro il termine già previsto dal Governo Parri le elezioni politiche per la Costituente. Dopo di che avrà la parola il popolo italiano e l'avrà consapevole, decisa, solenne, come mai nella sua storia, se obbedirà alle leggi della libertà, bandendo nel proposito e nel fatto ogni ricorso alla violenza, funesta eredità del totalitarismo fascista».

La legge elettorale amministrativa all'esame della Consulta

E' all'esame della Commissione per gli affari politici e amministrativi della Consulta il progetto della legge elettorale amministrativa. Il progetto si divide in due parti: la prima, riguarda la costituzione degli organi amministrativi comunali e provinciali; la seconda, riguarda il sistema elettorale. Ciascun comune avrà un Consiglio, una Giunta e un Sindaco. L'amministrazione provinciale sarà costituita da un Consiglio e da una Deputazione. I Consigli, comunali e provinciali, avranno funzioni deliberative, la Giunta e la Deputazione saranno organi esecutivi.

L'ordinamento prevede un massimo di 80 consiglieri comunali, per i comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, e un minimo di 15 consiglieri per quelli con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. Il numero dei componenti le Giunte comunali è stabilito in proporzione.

I Consigli provinciali saranno composti da 80 membri, per le provincie con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti, e da 30 membri, per le provincie con popolazione inferiore ai 300.000 abitanti.

La seconda parte del progetto prevede un duplice sistema elettorale. Per i comuni con popolazioni inferiori ai 30.000 abitanti sarà adottato il sistema dello scrutinio di lista maggioritario, con rappresentanza della minoranza. Secondo tale sistema, i quattro quinti dei seggi verranno assegnati alla lista che avrà riportato il maggior numero di voti; il quinto rimanente sarà assegnato alla lista più forte dopo quella vincitrice e precisamente ai candidati di tale lista che abbiano riportato il maggior numero di voti di preferenza.

Per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, il progetto, prevede lo scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale, secondo il sistema d'Hondt. E' ammesso il voto

di preferenza, e la cancellazione dei candidati non graditi all'elettore.

Le elezioni dei consigli provinciali avranno luogo col sistema proporzionale, secondo il quale ogni provincia viene divisa in mandamenti, ognuno del quale eleggerà almeno un consigliere.

Un gruppo di Consulteri raccoglie intanto adesioni ad un o.d.g. che richiede al Governo l'esame del progetto di legge da parte della Assemblea plenaria e non soltanto della Commissione per gli affari politici ed amministrativi.

La preparazione delle elezioni

Il 15 scorso il Presidente De Gasperi ha convocato al Viminale il Ministro dell'Interno Romita, il Sottosegretario Spataro, i Capi di Gabinetto alla Presidenza e all'Interno, il Direttore Generale degli Affari Civili e il Capo dei Servizi Elettorali presso il Ministero dell'Interno. Scopo della riunione è stato di prendere contatto con i funzionari preposti ai servizi elettorali e di prendere in esame l'attuale stato della preparazione per le prossime consultazioni popolari.

Il Presidente del Consiglio ha dato disposizioni perchè sia inviata ai Comuni una circolare per accelerare al massimo la preparazione elettorale.

Allo stesso scopo, il Ministro degli Interni ha indirizzato ai prefetti un telegramma, nel quale, dopo aver constatato che la preparazione delle liste elettorali non procede con ritmo soddisfacente, sottolinea la necessità che, nella imminenza della emanazione della legge elettorale amministrativa, i prefetti curino personalmente la preparazione elettorale dei comuni superando le difficoltà con ogni mezzo.

Daremo nel prossimo numero dettagliate notizie statistiche sullo stato dei lavori per la formazione delle liste elettorali.

L'autonomia della Sicilia

Alla V Sessione della Consulta Siciliana — iniziata martedì 18 — è stato presentato un progetto per l'autonomia della regione.

Il progetto prevede la costituzione della Sicilia in regione autonoma, con propria personalità giuridica, ma entro l'unità politica dello Stato. La regione sarebbe retta da una *Assemblea* di 90 membri, da una *Giunta* e da un *Presidente* eletti nel seno dell'*Assemblea*; Giunta e Presidente costituirebbero il *Governo* della regione. Il Presidente dovrebbe partecipare, con rango di ministro, al Consiglio dei Ministri. L'organizzazione giudiziaria sarebbe quella dello Stato, ma i magistrati verrebbe nominati, previo concorso, dal Presidente della regione. Dovrebbero essere istituite, a Palermo, *Sezioni regionali* del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti; a Roma, un'*Alta Corte*, composta di 4 membri, oltre il Presidente ed il Procuratore Generale, competente e giudicare della costituzionalità degli atti legislativi emanati dall'*Assemblea regionale*, e dei reati commessi dal Presidente e dai membri della Giunta. Demanio e beni patrimoniali dello Stato sarebbero trasferiti alla regione.

ESTERO

Nuovo governo austriaco

Il nuovo Cancelliere austriaco *Leopoldo Figl*, Capo del partito popolare, assumerà anche la carica di Ministro degli Esteri. Al partito popolare saranno inoltre assegnati i seguenti ministeri: agricoltura, lavoro, istruzione, lavori pubblici, commercio, ricostruzione; i socialisti avranno i portafogli (intimi, demagogia, dell'assistenza e dei trasporti). Il socialista *Adolfo Schaerf* ricoprirà la carica di vice Cancelliere. I comunisti dovranno scegliere tra un ministro senza portafogli e il ministero dell'elettificazione; la carica non scelta andrà ai popolari.

Le elezioni in Grecia e l'atteggiamento dell'EAM

I capi delle missioni alleate che assisteranno allo svolgimento delle elezioni greche nel mese di marzo 1946, hanno lasciato il 9 dicembre Atene in aereo diretti alle loro rispettive sedi di Londra, Parigi, Washington, dopo una settimana di consultazioni col governo greco. Prima di lasciare Atene, essi si sono incontrati con i rappresentanti dei principali partiti politici i quali hanno esposto i loro punti di vista. I rappresentanti dell'EAM hanno dichiarato che essi non prenderanno parte alle elezioni se queste si svolgeranno sulla base degli attuali registri elettorali, che, affermano, sono falsificati.

Il 12 dicembre, dopo quattro ore di discussione, il Comitato Centrale dell'EAM, che aveva fino ad allora sostenuto il governo Sofulis, ha ritirato il suo appoggio.

Una dichiarazione emanata al termine della seduta invita gli aderenti all'EAM « a continuare la lotta per il riconoscimento del movimento della resistenza e per la costituzione di un governo realmente rappresentativo ». Nella dichiarazione, il governo di Sofulis è indicato come un « pericolo nazionale » e viene chiesta la costituzione immediata di un governo rappresentativo con l'attiva partecipazione dell'EAM.

Il presidente dell'Assemblea Nazionale bulgara

La Radio di Mosca ha annunciato che *Vashil Kolorof* è stato eletto Presidente della nuova Assemblea Nazionale bulgara.

Elezioni presidenziali in Brasile

Secondo gli ultimi risultati — dopo lo spoglio dell'80% delle schede — delle elezioni alla presidenza del Brasile, il gen. *Dutra*, candidato socialdemocratico e sostenitore dell'ex Presidente Vargas, ha accresciuto il vantaggio che già aveva sugli altri candidati — *Gomez*, rappresentante dell'Unione Nazionale Democratica, *Fiuza*, comunista e *Rolim*, del partito agrario. *Dutra* ha infatti raccolto finora 2.979.193 voti, *Gomez* 2.023.411, *Fiuza* circa 525.058 e *Rolim* 9.017.

Nuovo Presidente della Confederazione Elvetica

Nuovo Presidente della Confederazione Elvetica è stato eletto, a grande maggioranza, *Karl Colbert*, già capo del Dipartimento militare.

I partiti politici in Italia

2

1. — I due grandi partiti storici, che in linguaggio parlamentare si chiamano la Destra e la Sinistra, si erano venuti formando sulla base programmatica dei problemi della libertà e dell'unità nazionale. Dopo il '20, per oltre un quarto di secolo, la propaganda politica, anche dove si svincola dal municipalismo tenace, si propone il problema dell'indipendenza, considerando non solo preliminarmente, ma conclusivo di tutto il processo di liberazione dell'Italia. Ma anche per chi considerava questo fine come un mezzo per un fine più alto, esso rappresentava tuttavia un punto d'incontro fra i diversi programmi e una tacita intesa per una lunga e utile collaborazione.

Se dovessimo riprendere la terminologia del tempo, dovremmo dire che i partiti della liberazione italiana si possono distinguere, grosso modo, in *unitari* e *federalisti*. Nel seno della corrente unitaria confluiscono gli infiniti gruppi del partito *moderato* ed i meno differenziati gruppi del partito *d'azione*, che fu mazziniano e allo spirito del mazzinismo volle restar fedele anche quando accolse altre formule ed altre soluzioni. La corrente federalista, che ebbe fino al '48 un suo vivace filone moderato, si venne in seguito definendo come partito radicale o come partito *liberale-radical*, per distinguerlo, col Salvatorelli, dal *liberale-moderato* o *cavouriano*.

Dietro a questo movimento di gruppi, nel quale, dal punto di vista delle dottrine politiche, si può vedere impostata, *in nuce*, una distinzione abbastanza netta fra *liberali*, *democratici* e *socialisti*, si deve tener presente il movimento che l'ha preparato, e cioè, da una parte, il riformismo del Settecento e, dall'altra, tutto il processo rivoluzionario della fine di quel secolo. Dall'illuminismo riformistico è ancora alimentato il pensiero liberale, accolto dai moderati e dagli stessi gruppi della democrazia, sui quali opera il fermento rivoluzionario, che i federalisti radicali accolgono e svolgono nei loro programmi, che non sono soltanto di liberazione, ma di trasformazione della società italiana.

La restaurazione è stata come il banco di prova, prova di resistenza, di queste ideologie, che l'esperienza rivoluzionaria sembra aver consumato con la sua critica, ma che ha invece temperato e collaudato per altre prove.

Quando, nel '48, si cominciò a svolgere una vita parlamentare sul binario di una costituzione osservata con lealtà, allora non solo la terminologia parlamentare aiuta la formazione e la designazione di questi gruppi come *destra*, *centro* e *sinistra*, cioè conservatori, liberali e democratici radicali, ma anche la precipitazione attorno a questo o a quel punto di forze politiche, variamente colorate, che entrano in questo o quel sistema, di opposizione

e di governo, senza più raccordo, o senza intimo raccordo, con le tesi dottrinali e con le posizioni di partenza.

2. — La vita parlamentare getta perciò ombra e confusione sulla vita politica e sullo schieramento dei partiti. Quando il capo del partito liberale moderato, il Cavour, allarga le basi del suo governo mediante il «*connubio*» con il centro sinistro, la fisionomia dei partiti ne esce profondamente alterata. Questo allargamento, che era un rafforzamento del regime liberale, rispondeva a una minaccia delle destre retrograde, che avevano interpretato — come osserva Omodeo (*L'opera politica del Conte di Cavour*) — il colpo di Stato di Luigi Napoleone come un trionfo della reazione. D'altra parte, se il fine di tutti gli aggruppamenti politici è la liberazione dell'Italia, è chiaro che la vicenda politica italiana, nel Parlamento e nel paese, non può presentarci le linee di sviluppo ideologico e tattico di partiti, che si costituiscono e si orientano sulla base di una formula che è una soluzione tipica del problema, non solo politico, ma anche sociale. Ci presenta, nettissimo, il metodo, la «*regola del giuoco*», che è, semplicemente, il rispetto della Costituzione, tenendo fermo, malgrado interventi e interferenze della corona, dal proclama di Moncalieri alle trattative segrete con gruppi di agitatori avversi al governo. Questo metodo, il metodo «*liberale*», che rasenta il paternalismo da una parte e la democrazia dall'altra parte, fu praticato dalla Destra storica e rimase, dopo la sua caduta, un titolo di nobiltà, che nessuno le contesta.

Di fronte a questa grossa formazione parlamentare, che è costituita dai vari gruppi di destra e di centro: conservatori, che hanno perduto tutte le illusioni del municipalismo e della reazione, liberali moderati e liberali puri, opera in Parlamento un'opposizione fatta da liberali democratici, alla cui avanguardia si trova già nel Paese, e si ritroverà nel Parlamento, il gruppo di estrema sinistra, cioè dei democratici radicali e degli intransigenti repubblicani.

Se fra Cavour e Garibaldi, cioè fra il partito liberale, moderato e monarchico, e il partito d'azione popolare, vi fu, prima dell'urto drammatico, possibilità di collaborazione, nessuna possibilità di intesa era possibile fra «*costituzionali*» e intransigenti «*anti-costituzionali*». Anzi questa distinzione fra partiti e gruppi «*costituzionali*» e partiti e gruppi «*anti-costituzionali*», che il Colajanni accoglie nella sua breve e lucida *Storia dei Partiti politici in Italia*, può essere riportata alle origini della nostra vita politica, che dal '48 al '70 si svolge sui motivi essenziali del Risorgimento della iniziativa po-

polare e dell'iniziativa dinastica per la liberazione del paese. Svincolato da ogni compromesso di regime voleva essere il movimento popolare promosso dal Mazzini, dal quale si venivano staccando i gruppi guidati da Garibaldi all'azione diretta, che divenne azione di fiancheggiamento e di appoggio popolare al programma dell'unificazione monarchica. Aderente a questo programma e fermo in questa politica, restava il movimento genericamente liberale di Cavour e della Destra, del governo piemontese e della sua maggioranza, della *Società nazionale* del Farini e di tutti quei gruppi della Sinistra, che dovevano entrare, col Depretis prima e col Crispi poi, nell'orbita della politica costituzionale.

3. — Sfaldandosi da questo lato, a vantaggio dei gruppi operanti sul piano costituzionale, il movimento mazziniano doveva sfaldarsi anche dall'altro lato, a vantaggio dei nuovi gruppi che, dopo l'esaurimento del programma risorgimentale, ponevano al centro della loro agitazione il problema sociale, lungamente tenuto in ombra dalla propaganda mazziniana e poi trattato col metodo dell'associazionismo solidaristico, fieramente avverso alle tesi del materialismo storico e della lotta di classe. L'opera pedagogica di Mazzini non aveva dato frutti visibilmente costicci. Il «*popolo*» al quale si era rivolta durante settant'anni di apostolato, era il sistema di sparse *élites* che venivano affiorando da quelle classi medie, le quali, poste di fronte alle realizzazioni del programma liberale, confusero il proprio voto nei plebisciti dell'unificazione monarchica. Alla fine della sua lunga giornata, il Mazzini doveva constatare lo sbandamento delle sue formazioni e l'inerzia dei pochi fedeli superstiti. Al suo insegnamento e alla sua disciplina dovevano considerarsi legati, malgrado i frequenti contrasti, i movimenti genericamente «*anti-costituzionali*» e cioè repubblicani, sia pure federalisti, e radicali, sia pure socialisti. I federalisti facevano salvo il principio della rivoluzione del popolo; ed i socialisti riprendevano il principio della personalità, sede di tutti i valori. Infatti, mentre Ferrari, Cattaneo, Pisacane mantenevano non compromesso il programma repubblicano, le reclute del movimento bakuniniano, pure insorgendo contro la svalutazione dei problemi di classe, operata dal Mazzini, innestavano sull'antico tronco del programma repubblicano, la nuova tesi del riscatto del lavoro, come liberazione ed elevazione morale della classe dei lavoratori.

In definitiva, con l'esaurimento dei programmi politici dell'età del Risorgimento, dovevano farsi valere le tesi della rivoluzione sociale, cui il mazzinismo aveva anteposto il programma nazionale unitario e che esso aveva ignorato nella forma e nei termini in

LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Pubbllichiamo il testo della radioconversazione tenuta dal prof. Giambattista RIZZO l'8 dicembre, dal microfono di Roma Monte Mario.

Esigenze di spazio costringono a rinviare ad altro fascicolo la pubblicazione delle radioconversazioni del prof. Costantino MORTATI sulla «Opportunità del voto obbligatorio» e del prof. Vincenzo MAZZEI «Contro il voto obbligatorio».

La questione del sistema elettorale amministrativo confacente all'Italia si pone, dopo circa un quarto di secolo, negli stessi termini in cui fu posta nel 1920 alla Camera dei Deputati, dopo memorabili discussioni che si conclusero con l'adozione del sistema proporzionale con premio alla maggioranza.

Allora il popolo italiano usciva da una guerra tormentosa, che aveva ingenerato il desiderio di vaste riforme anche in quei sistemi elettorali che pure avevano accompagnato l'ascesa democratica dell'Italia. E poiché la rappresentanza proporzionale era stata adottata nel 1919 per le elezioni politiche, il «precedente» sembrava irresistibile anche per le elezioni amministrative, tanto che alla Camera dei Deputati nel 1920 venne persino affermato che una Assemblée eletta con il sistema proporzionale era in un certo senso vincolata ad approvare una legge elettorale amministrativa basata sullo stesso sistema.

Qualcuno potrebbe pensare alla rassomiglianza con la situazione odierna, accresciuta dal fatto che sembra oggi sicura l'adozione della rappresentanza proporzionale per le elezioni maggiori, quelle per la Costituente.

Ma, a ben considerare, si tratta in gran parte di somiglianze apparenti. Infatti, la seconda guerra mondiale, ancora più distruttiva della precedente, non ha lasciato, come allora, un Paese vittorioso, in grado di innovare partendo da salde istituzioni democratiche praticate per un sessantennio, ma un Paese inquieto e travagliato, che per un quarto di secolo non ha conosciuto il principio dell'autogoverno, la libera vita locale, ed ha quasi dimenticato quei luminosi esempi di com-

(Continuaz. della pagina precedente) cui gli «internazionalisti» lo avevano impiantato. Ma la doppia esigenza della libertà politica e della giustizia sociale, di cui dovevano alimentarsi i movimenti genericamente anticostituzionali e cioè repubblicani e socialisti, sia pure d'ispirazione non mazziniana, si riportano a principi e ad impulsi che il grande agitatore aveva iniziato e promosso, includendoli nel suo sistema. Perciò la discendenza mazziniana si scopre sempre più operosa e manifesta nell'azione di gruppi che non hanno raccolto la sua bandiera, in quanto si sentivano lontani dalla sua posizione teologica e politica, ma non dalla sua coscienza morale.

petenza, di disinteresse, di fede, che spesso avevano dato gli uomini del Risorgimento ed i loro successori anche nel campo dell'amministrazione locale. Gli uomini nuovi, che da poco tempo dirigono gli enti locali, mancano ancora di ogni investitura popolare e si dibattono fra insuperabili difficoltà amministrative, per cui i cittadini non possono stimare il valore dei liberi ordinamenti locali.

Tutto ciò, nell'urgenza di tanti problemi in parte rinviati alla Costituente e nella conseguente incertezza che non permette nemmeno di sapere quali saranno gli enti locali (creata la Regione, sarà soppressa la Provincia come ente autonomo?), può giustificare una certa noncuranza popolare per i problemi dell'amministrazione locale. Ma tale pericolosa indifferenza deve essere vinta, poiché il Comune ed in genere gli enti locali sono la base dello Stato, in essi (per riferirci al Tocqueville) risiede la forza dei popoli liberi, poiché le istituzioni locali (per citare il nostro Saredo) «sono per la libertà ciò che le scuole primarie sono per la scienza: la accomodano alla intelligenza del popolo, gliene fanno gustare l'uso pratico e l'abitudine a servirsene». Una buona legge elettorale amministrativa può giovare ad accrescere tale spirito di libertà, che è necessario per il successo di qualsiasi esperimento elettorale, per il funzionamento di tutti gli organi rappresentativi, compresa l'Assemblea Costituente.

In altri tempi, in relazione con il dissenso fra coloro che (come il Raggi ed il Brunialti) tendevano a svalutare l'importanza della proporzionale nel campo amministrativo, e chi (come il Ferraris) riteneva che la proporzionale avrebbe reso più servigi nel campo amministrativo che in quello politico, è stato dibattuto se il sistema elettorale politico sia strettamente collegato con quello amministrativo. Ammettere il collegamento significa però disconoscere il diverso fine cui tende l'opera degli organi elettivi nell'uno e nell'altro caso. I Consigli Comunali non debbono trasformarsi in tanti piccoli Parlamenti, poiché loro funzione specifica non è di formare leggi o di fissare un indirizzo politico, ma di amministrare e di soddisfare in concreto gli interessi locali.

Perciò una buona legge elettorale amministrativa deve tendere esclusivamente alla selezione delle persone più esperte ed alla creazione di una maggioranza stabile ed omogenea in grado di affermare un coerente indirizzo amministrativo. Si pensi che tali esigenze sono così vive che, negli Stati Uniti, il paese delle elezioni, si è rinunciato in certi casi alla elezione popolare del capo dell'amministrazione cittadina, pur di avere un buon amministratore (sistema del *city manager*).

In Italia, sembrò a lungo che i detti fini potessero essere raggiunti, nelle elezioni comunali, con il sistema maggioritario, il quale, introdotto con la legge del 20 marzo 1865, si mantenne sino alla soppressione degli organi elet-

tivi locali da parte del fascismo. Unica innovazione importante, nel 1839, quella del voto limitato, introdotto nonostante le opposizioni del Cavallotti, per cui ciascun elettore poteva votare soltanto per i quattro quinti dei consiglieri. Poiché non veniva così assicurata la rappresentanza proporzionale delle minoranze (in quanto il quinto dei seggi andava esclusivamente alla più forte corrente di opposizione), si criticava (e la critica fu fatta valere anche dal Matteotti nel 1920) che, pur essendo tre i grandi raggruppamenti politici di quel tempo (il liberale, il popolare, il socialista), la legge non permetteva di dare voce altro che a due gruppi, l'uno di maggioranza, l'altro di minoranza. Si lamentava altresì che, essendo i seggi attribuiti alla minoranza meccanicamente predeterminati, la corrente di opposizione effettivamente esistente veniva ad essere rappresentata ora in maniera eccessiva, ora in maniera insufficiente. Inoltre, più volte fu segnalato l'inconveniente pratico che una maggioranza forte e bene organizzata, distribuendo accuratamente le sue forze, potesse conquistare anche i seggi di minoranza o fare riuscire nella minoranza gli avversari meno adatti ad esercitare funzioni di controllo.

Ma, nonostante ciò, il sistema maggioritario col voto limitato resistette vittoriosamente, perché, nella normalità dei casi, rispondeva bene a quel fine specifico cui deve tendere un sistema elettorale amministrativo, che non è di assicurare la rappresentanza di correnti politiche, ma la selezione dei migliori amministratori (che, come Cavour ricordava, debbono avere qualità ben diverse da quelle che rendono popolare un uomo politico) ed una omogenea maggioranza capace di attuare una efficace opera di amministrazione. Esso permetteva anche la presenza nel Consiglio di una minoranza, anche modesta, capace di obbligare la maggioranza alla discussione ed alla azione bene ponderata, esercitando una efficace funzione di controllo e di stimolo.

In contrapposizione con questo sistema, che sembra preferibile, quello dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale avrebbe il vantaggio, come si è detto, di «eliminare i personalismi pur lasciando vivere le personalità», e di impedire i preventivi blocchi opportunistici, permettendo soltanto accordi successivi fra i vari gruppi per rendere possibile una salda amministrazione. Ma su questo punto specifico è stato giustamente notato che è preferibile che le coalizioni, se debbono essere fatte, si facciano prima delle elezioni, affinché gli elettori possano giudicarle, e non nel chiuso dell'aula comunale, dopo che gli elettori abbiano dato il loro voto.

L'obiezione più grave resta però sempre quella che, nonostante tutto, la proporzionale, favorendo la moltiplicazione dei gruppi, può ostacolare una, efficace, organica, coerente azione amministrativa, specialmente necessaria in Italia nella difficilissima fase attuale della ricostruzione. Pertanto anche molti «proporzionalisti» non ritenendo conveniente l'applicazione integrale della proporzionale alle elezioni amministrative, hanno escogitato sistemi intermedi.

Così, sempre per permettere la formazione di una stabile maggioranza, il progetto approvato dalla Camera dei Deputati nel 1920 prevedeva che alla lista che avrebbe conseguito i due

(Continua a pagina 11)

Il meccanismo delle elezioni in Gran Bretagna

Il Mese — il noto compendio della stampa internazionale — pubblica nel n. 18 l'interessante e chiara esposizione del meccanismo delle elezioni inglesi fatta da Charles H. Wilson dell'Università di Oxford.

La riproduciamo per cortese concessione della rivista, che qui desideriamo ringraziare.

Il titolo esprime meno di quanto lo scritto contenga, che non soltanto del meccanismo elettorale esso dice; ben più, è uno sguardo, riassuntivo ma esauriente, alla situazione dei partiti politici inglesi ed ai loro uomini rappresentativi alla vigilia delle elezioni generali.

Si avverta, infatti, che il fascicolo 18 de Il Mese, pubblicato nello scorso novembre, reca la data del giugno 1945.

1. - I CANDIDATI

Le condizioni richieste per presentarsi come candidato alle elezioni della Camera dei Comuni sono anzitutto quelle richieste per essere elettore: bisogna essere suddito britannico ed avere raggiunto il ventunesimo anno di età. Il candidato deve essere inoltre presentato per iscritto da almeno dieci elettori appartenenti al collegio elettorale ch'egli desidera rappresentare (benchè non debba necessariamente appartenervi egli stesso) e deve depositare la somma di 150 sterline che gli sarà restituita in caso ch'egli ottenga non meno d'un ottavo dei voti effettivamente dati. Membri della Camera dei Lord, giudici ed ecclesiastici sono esclusi dalla candidatura. Per quanto semplici siano le disposizioni di legge in materia elettorale, non bisogna però credere che diventar candidato sia altrettanto semplice come diventar elettore. E' generalmente necessario (se si vuole sperare di riuscire) aver l'appoggio d'uno dei maggiori partiti politici, e bisogna esser sicuro di trovar denaro sufficiente da una campagna elettorale.

Quanto al primo punto, bisogna notare che, benchè la legge elettorale non richieda al candidato l'appartenenza ad un partito, in pratica solo una piccola minoranza di candidati si presentano come « indipendenti », mentre tutti gli altri sono « candidati ufficiali » di questo o quel partito.

Dal punto di vista dell'aspirante candidato la posizione è, più o meno, questa: o per la propria reputazione e per i propri meriti riesce a raccomandarsi ai capi locali del partito come degno di presentarsi alle elezioni, o deve farsi accettare dal « quartier generale » del suo partito come persona degna d'esser messa sulla lista dei « possibili candidati ». Nel secondo caso, se il « pretendente » non è una personalità anziana di notevole importanza ed una figura nazionale, come Sir William Beveridge, egli verrà inviato a combattere la battaglia in un collegio particolarmente difficile, e solo più tardi, conquistato il favore del partito, potrà essere raccomandato ad un collegio più « sicuro ». Quasi tutti i candidati giovani devono cominciare la carriera in questo modo.

2. - IL COSTO DELLE ELEZIONI

Un aspirante candidato che sia riuscito a farsi accettare da un partito e da un collegio elettorale, dovrà accordarsi sull'aliquota delle spese ch'egli è disposto a sostenere; e da questo spesso dipende la accettazione stessa. La somma che può essere spesa per un'elezione è fissata, per statuto, ma è generalmente alta, ed è costituita principalmente dallo stipendio dell'« agent » del candidato », dalle spese materiali della campagna elettorale, e da quelle personali del candidato. Le spese personali possono raggiungere la somma d'una sterlina per ogni quaranta o cinquanta elettori iscritti nel registro del collegio in questione, oltre a certi assegni speciali. Si può calcolare che in un collegio di provincia la somma massima che può essere spesa per una elezione è di circa 1500 sterline. Dopo le elezioni ogni candidato deve dare una relazione dettagliata di tutte le spese che va pubblicata negli atti della Camera dei Comuni. E risulta dalle relazioni passate che la media delle spese per i candidati, sia conservatori che laburisti, è di gran lunga inferiore al massimo concesso.

Bisogna però notare che c'è una grande differenza tra i contributi versati direttamente dal candidato laburista e quelli versati dal candidato conservatore. I conservatori non fanno misteri sul fatto che la scelta dei candidati è determinata in gran parte dalla loro capacità di finanziare l'elezione. Negli ambienti conservatori si ammette che questo fatto limita, senza buone ragioni, il campo da cui possono scegliersi i loro candidati, tanto che il partito ha tentato recentemente di persuadere le associazioni locali a raccogliere fondi che permettano un alleviamento nelle spese del candidato. Il Partito Laburista, in questo come in altri campi, ha regolamenti e statuti fissi che stabiliscono le proporzioni in cui candidato, associazione locale ed organizzazioni affiliate contribuiscono e possono contribuire alle spese elettorali. In questo modo un candidato che abbia l'appoggio sicuro dell'associazione locale e della Trade Union può essere completamente esente da spese personali, cosicchè la mancanza di mezzi non è un ostacolo che impedisca d'aspirare a diventare deputato laburista. D'altra parte, il candidato dovrà conquistarsi il favore delle Trade Unions, e questo significa, in pratica, servire come funzionario in una di esse. Il risultato è che, mentre il Partito Conservatore è rappresentato in Parlamento da molti membri ricchi, quello Laburista è in gran parte rappresentato da ex-funzionari delle Trade Unions.

Oltre a questo si deve ricordare che le spese elettorali non costituiscono che una parte del peso che grava sulla borsa del candidato e deputato. Se eletto, egli riceve uno stipendio annuo di 600 sterline all'anno; ma è riconosciuto da tutti che se egli vuole esercitare efficacemente le sue funzioni, senza pesare sulla famiglia o senza eccessivi sacrifici, deve spendere non meno di 1000 sterline all'anno. Ed anche qui, il deputato laburista è aiutato

dalla sua associazione locale o da una Trade Union, mentre il deputato conservatore deve contare completamente sulle sue proprie risorse.

3. - COME SI VOTA

Tranne poche eccezioni (per esempio i collegi elettorali universitari), il paese è diviso in collegi territoriali, che dovrebbero essere più o meno uguali in popolazione, e ciascuno dei quali elegge un deputato. Con 31 milioni circa di elettori e con poco più di 600 seggi, ogni collegio dovrebbe contare press'a poco 50.000 votanti.

In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti (il votante dà il suo voto segnando con una crocetta il nome del candidato preferito sulla scheda elettorale). Se i candidati d'un dato collegio non sono che due, il vincitore è evidentemente sostenuto dalla maggioranza; altrimenti può darsi che egli abbia meno voti (e spesso assai meno) di quelli ottenuti cumulativamente dai suoi avversari. Se questo accade in un grande numero di collegi, può darsi il caso che la maggioranza dei seggi in Parlamento corrisponda ad una minoranza di votanti. Questa è certamente una debolezza; ma l'inglese, che la conosce, si domanda se un altro sistema elettorale avrebbe complessivamente vantaggi tali da giustificare una riforma. I due partiti maggiori, quello conservatore e quello laburista, hanno interesse a conservare questo sistema, mentre partiti minori, come quello liberale, combattono per un sistema proporzionale che li rafforzerebbe. Se si considera la Camera dei Comuni come « lo specchio dell'anima nazionale », come disse un grande liberale, si dovrebbe favorire un sistema proporzionale che desse rappresentanza a tutte le sfumature d'opinioni politiche. Ma se la Camera dei Comuni ha, come primo compito, di formare e sostenere un governo conferendogli quella forza che occorre per esercitare tutte le gravi funzioni che gli competono, il sistema presente, con tutti i suoi difetti, è certamente preferibile. E fino ad oggi è prevalsa questa dottrina sulle funzioni della Camera dei Comuni.

4. - PER CHE COSA SI VOTA?

Si vota per un governo? o per un partito? o per un programma politico? o per questa o quella persona? L'unica risposta è che si vota per tutte queste cose e per molte altre ragioni ancora. Con l'infinita varietà degli atteggiamenti politici che si riscontra in Inghilterra, bisogna diffidare di ogni definizione unilaterale basata sulla « psicologia », la « motivazione » del voto. E si può dire che con un sistema proporzionale i motivi che confluiscono nel voto aumenterebbero di numero, piuttosto che diminuire; ma scomparirebbe il motivo che ha ora tanta importanza: quello di cercar di rovesciare un governo particolare. Col sistema proporzionale crescerebbe il numero dei partiti, ed il mezzo normale di formare un governo sarebbe quello della coalizione di partiti; sicchè sarebbe impossibile prevedere quale governo usci-

rebbe dalle urne elettorali. Col sistema maggioritario, la previsione è molto più facile, e, come ora accade, molta gente può votare per un « governo laburista », o per un « governo conservatore ».

I vari motivi sopra accennati possono naturalmente trovarsi riuniti e spingere il votante in una medesima direzione, e questo soprattutto in chi è profondamente e costantemente legato ad un partito. Ma c'è in Gran Bretagna una grande quantità di votanti che non si sentono legati in tal modo ad un partito e si lasciano influenzare dalla storia recente e dai problemi dell'ora; ad essi si dirigono gli appelli della campagna elettorale, perché i loro voti decidono dei risultati dell'elezione. Questi « votanti marginali » sono soggetti ai più vari conflitti di coscienza ed a venire incontro agli interessi da cui nascono. E facendo questo danno forma esplicita alle soluzioni che propongo per i problemi del momento.

Si può ben dire che non c'è nessun problema che si ripresenti uguale in tutte le elezioni politiche. I problemi variano immensamente, come variano i modi di presentarli, e come varia l'opportunità o meno di presentarli; e la storia delle passate elezioni ne è prova sufficiente. I problemi fondamentali per cui si combatte in un'elezione non sono determinati soltanto dai partiti, gli avvenimenti stessi li provocano, quali uno sviluppo inatteso nel campo della politica estera od imperiale; ed una parte importante nel formularli o sollevarli è dovuta alle grandi collettività, quali la Chiesa, le *Trade Unions* ed enti privati.

Il risultato della campagna elettorale nell'animo dell'elettore « marginale » è, nella migliore delle ipotesi, che egli avrà dinanzi agli occhi, ben chiari, uno o due problemi fondamentali, o, alla peggio, che dovrà votare con la mente confusa. Un elemento di confusione è già di per se stesso il conflitto tra il « voto per la persona » ed il « voto per il programma »: un altro elemento di confusione è inevitabile quando le elezioni seguono ad un governo di coalizione in cui uomini di tutti i partiti hanno condiviso attività e responsabilità, sicché esse non possono servire da oggetto di propaganda. Ambedue questi elementi sono evidentissimi nel caso della campagna elettorale odierna.

Quali sono oggi le questioni fondamentali su cui il paese si deve pronunciare? Non è facile dirlo. In politica estera i vari partiti non sono mai stati più uniti d'oggi: collaborazione internazionale, necessità che l'Inghilterra sostenga colla sua influenza la sicurezza collettiva e gli accordi economici collettivi che devono accompagnarla, importanza del nesso imperiale, collaborazione con i Dominions, progressivo miglioramento delle colonie; tutto questo figura sia nel programma conservatore che in quello laburista; e se differenze ci sono, e non si possono negare, esse non sono certamente fondamentali. Ma nella politica interna le cose sono ben diverse. Tra i piani socialisti di nazionalizzazione e le riforme moderate dei Tories, sia nel campo generale dell'economia « manovrata », sia nei campi ristretti della riorganizzazione centralizzata della città e della campagna e del controllo delle risorse, le differenze

sono immense. Il vecchio dilemma, libertà individuale od accresciuto potere dello Stato, tende a ripresentarsi in queste elezioni in forma rinnovata, contemporanea.

Si può osservare una certa corrispondenza tra questa parte preponderante assegnata ai problemi interni e la parte preponderante tenuta nell'arena politica da uomini di partito particolarmente benemeriti nel campo della politica interna. Non è senza grande significato per il presente e per l'avvenire che, mentre è incredibilmente piccolo il numero delle personalità con esperienza e conoscenza autorevole di affari esteri, non mancano certamente uomini eccezionalmente dotati nel campo interno. Nessuno può certamente rivaleggiare con Eden quanto ad esperienza di politica internazionale, anche se non sarebbe difficile trovare un successore tra i vari sottosegretari che collaborarono con lui. Ma né il Partito Laburista né quello Liberale hanno, a quanto si sappia, uomini di fama in questo campo, se si eccettua forse Sir Stafford Cripps, strana figura anomala che vive al margine del Partito Laburista, a cui egli si dichiara fedele, ma che non lo vuole assorbire. Questa mancanza di « esperti internazionali » è forse parzialmente dovuta alla lunga durata del governo conservatore, durante la quale solo conservatori hanno potuto acquistare esperienza ed esser messi alla prova.

Nel campo interno, invece, ci sono grandi personalità in tutti i partiti, e la coalizione durante la guerra ha beneficiato la nazione distribuendo uffici a tutti i partiti. Così i meriti acquistarsi dai conservatori Hudson (Ministro dell'Agricoltura), Sir Andrew Duncan (dei Riformamenti), Butler (dell'Educazione) sono uguali, se non superati, da quelli di Bevin (Ministro del Lavoro), Morrison (Ministro degli Interni) e Dalton (Ministro del Commercio). E così nei ministeri militari abbiamo avuto un conservatore, Sir James Grigg, alla Guerra, un laburista, Alexander, alla Marina, ed un liberale, Sir Archibald Sinclair, all'Aviazione. Quest'ultimo fu l'unico liberale in posizione elevata durante tutta la guerra, e questa scarsità di personalità eminenti, attenuata solo in parte dall'adesione al Partito Liberale di Sir William Beveridge, autore del Piano di Protezione Sociale, non può che ridurre il valore del tentativo energico fatto da questo partito di conquistare più seggi in Parlamento. I cosiddetti Liberali Nazionali, e particolarmente Lord Simon (il Lord Cancelliere) ed Ernest Brown, già Ministro della Sanità, ex-liberali che abbandonarono il loro partito per entrare nel governo nel 1930, fanno tutt'uno con i Conservatori.

Il Partito Conservatore e quello Liberale seguono in queste elezioni una vecchia tradizione, secondo cui, quanto a personalità eminenti, s'appoggiano soprattutto sui loro rispettivi capi ufficiali. Churchill torreggia sopra tutte le figure della scena politica e trova appoggio e suffragi in tutti i campi dell'opinione pubblica, dentro e fuori i confini del suo partito. Ma egli è il capo del Partito Conservatore e l'argomento più potente nelle mani dei propagandisti di questo Partito; e benché molti tentino di

distinguere tra il « Primo Ministro » ed il « capo dei Conservatori », resta il fatto che chi vota per lui vota per il suo partito; perché l'attributo « nazionale » con cui si chiama il presente governo di transizione, non significa se non ch'esso include un Liberale Nazionale isolato ed alcune personalità eminenti estranee ai partiti, quali Sir John Anderson, Lord Woolton e Sir Arthur Salter.

D'altra parte Sir Archibald Sinclair si presenta, chiaramente e direttamente, come capo dei Liberali, portando il peso della sua grande personalità. Soldato eccellente, aristocratico scozzese, ministro coronato da successo, Sinclair ha ad un tempo le qualità tradizionali dell'aristocratico e grande popolarità. Nel Partito Laburista invece, abbiamo in Atlee un capo che, malgrado la sua paziente laboriosità, la sua competenza e la sua modestia, non fa presa sull'immaginazione popolare. Che egli continui ad essere capo del suo partito è dovuto forse in parte alla abituale lealtà ad un capo, in parte alla ben nota difficoltà del Partito Laburista di scegliere un successore di tra i suoi vari « luogotenenti ».

5. - CONSEGUENZE DELLE ELEZIONI

Non bisogna pensare che il nuovo governo sarà legato, come un procuratore, a delle precise direttive popolari. Il deputato è un rappresentante, non un delegato, e deve giudicare le questioni che gli si presentano non come il portavoce d'interessi d'un collegio elettorale, ma come membro d'una Camera sovrana. Allo stesso modo, il nuovo governo non si deve pensare legato ad un mandato preciso e ristretto; come individui e come partito, i membri del governo hanno ricevuto dalla maggioranza della nazione l'espressione della fiducia, basata sul loro passato e sui loro programmi, che essi sapranno governare in armonia colle loro promesse, e, nei casi imprevisi su cui nulla potevano promettere, in armonia coi principi da loro sostenuti durante la campagna elettorale.

Tutto ciò, e lo sfondo da cui nasce un'elezione, è compreso, per istinto, da quasi tutti gli elettori, benché l'ammiratore del complesso prodotto storico che si chiama la Costituzione Britannica troverà sempre che la comprensione non è realmente sufficiente, e che ci son difetti che aspettano il rimedio da una comprensione più esatta e più universale. Ma egli, e con lui il mondo che ritorna ora alle costituzioni ed alla libertà, conoscono i meriti immensi di quella Costituzione. Egli sa che il Governo del Re continuerà a funzionare per opera di persone che son riuscite a persuadere i loro concittadini d'esser capaci d'assumere l'ufficio di agenti responsabili della nazione. Di là dalle piccole barriere della macchina elettorale, e malgrado gli elementi di confusione presenti nella situazione storica attuale, un'elezione britannica segna sempre il ritorno del potere al popolo. E quando il popolo lo rimette nelle mani dei nuovi rappresentanti, esso non fa che riconfermare quel processo per cui gli uomini di Stato d'una democrazia sono continuamente responsabili dinanzi alla fonte della loro autorità e rispondono alle sue esigenze, processo che li purifica e li rinfresca.

La nazionalizzazione della Banca d'Inghilterra

Pubbllichiamo — con precedenza assoluta, crediamo — il testo integrale del Bill approvato il 29 ottobre dalla Camera dei Comuni — e quindi divenuto Act. — per la nazionalizzazione della Banca d'Inghilterra. (Notizia se ne è già data nei due fascicoli precedenti). Facciamo anche seguire un sommario delle disposizioni accessorie ed integrative contenute nelle tre appendici.

Progetto di legge per: trasferire il capitale sociale della Banca d'Inghilterra in pubblica proprietà; portare la Banca stessa sotto il pubblico controllo; provvedere alle relazioni tra il Tesoro, la Banca d'Inghilterra e le altre banche, e a tutto quanto necessario per i fini anzidetti.

1. Trasferimento del capitale sociale al Tesoro.

(1) Il giorno [che sarà] stabilito: (a) l'intero capitale sociale attuale della Banca (di qui in poi indicato come « capitale della Banca » [Bank Stock]) sarà trasferito, in forza delle disposizioni contenute in questa sezione, libero da ogni vincolo, onere e peso ad una persona nominata dal Tesoro con suo decreto, per essere da questa custodito in nome e per conto del Tesoro stesso;

(b) il Tesoro consegnerà ad ogni persona che immediatamente prima del giorno fissato è iscritta nei libri sociali come possessore di una quota del capitale della Banca, un'ammontare equivalente in titoli appositamente emessi dal Tesoro stesso (di qui in poi indicati come « titoli di Stato » [Government Stock]).

(2) I titoli di Stato frutteranno l'interesse annuo del 3%; l'ammontare di detti titoli sarà fissato, per ciascun possessore di quota del capitale sociale, in misura tale che gli interessi annui su di esso [ammontare] siano eguali all'importo del dividendo lordo annuo medio distribuito durante gli ultimi venti anni trascorsi fino al 31 marzo 1945 sulla quota di capitale della Banca della quale la persona stessa risulta nei libri sociali possessore immediatamente prima del giorno stabilito.

(3) I titoli di Stato possono essere riscattati alla pari, dal Tesoro alla data del 5 aprile 1966 o, successivamente, in qualunque momento, previa pubblicazione di apposito annuncio nella Gazzetta di Londra almeno tre mesi prima.

(4) Dopo il giorno stabilito, nessun dividendo potrà essere assegnato al capitale della Banca, ma in suo luogo la Banca verserà al Tesoro, il 5 aprile e il 5 ottobre di ogni anno, la somma di 873.180 sterline, o quella somma minore o maggiore che di volta in volta sarà concordata tra il Tesoro e la Banca.

(5) Le norme accessorie ed integrative contenute nella Appendice I a questo Atto, riguardano i titoli di Stato e le somme da pagarsi al Tesoro in forza della sottosezione immediatamente precedente.

2. Consiglio dei Direttori della Banca.

(1) Dal giorno [che sarà] stabilito, tutte le persone le quali, immediatamente prima del giorno stesso, ricoprivano le cariche di Governatore, di Vice-Governatore e di Direttore della

Banca decadono dalla carica; da quel giorno in poi vi saranno un Governatore, un Vice-Governatore e sedici Direttori della Banca, che ne costituiranno il Consiglio dei Direttori.

(2) Il Governatore, il Vice-Governatore e gli altri membri del Consiglio dei Direttori saranno nominati dal Re.

(3) Le norme contenute nella Appendice II a questo Atto, riguardano il possesso dell'ufficio, i requisiti e le funzioni del Consiglio dei Direttori, e le riunioni del Consiglio stesso.

3. Disposizioni relative all'ordinamento ed ai poteri della Banca.

(1) Qualunque disposizione che limiti la durata della Banca quale persona giuridica [corporazione: *body corporate*] cessa di avere efficacia.

(2) Dal giorno [che sarà] stabilito, ciascun membro del Consiglio dei Direttori diventa membro della detta corporazione, malgrado non sia possessore di alcuna quota del capitale sociale; conseguentemente, i membri della anzidetta corporazione saranno i membri del detto Consiglio per tutto il tempo che rivestono la qualità, insieme con la persona che, per lo stesso tempo, detiene il capitale della Banca in nome e per conto del Tesoro.

(3) Dal giorno [che sarà] stabilito, Sua Maestà può revocare gli statuti della Banca, tranne per quelle parti che istituiscono la corporazione [della Banca], e, conseguentemente, sotto la osservanza delle disposizioni del presente Atto, la Banca sarà ordinata e regolata in conformità a detti statuti, secondo quanto potrà essere di volta in volta concesso da Sua Maestà ed accolto in nome e per conto della Banca dal Consiglio dei Direttori.

(4) I testi elencati nella Appendice III al presente Atto sono, in forza di esso, abrogati con effetto dal giorno che sarà stabilito, nei limiti indicati nella colonna 3 della Appendice stessa.

4. Direttive del Tesoro alla Banca e rapporti tra questa e le altre banche.

(1) Il Governo può, secondo l'occasione (*from time to time*) impartire alla Banca le direttive che, previa consultazione col suo Governatore, siano ritenute necessarie nel pubblico interesse.

(2) Con l'osservanza di tali direttive, gli affari della Banca saranno condotti dal Consiglio dei Direttori; in conformità alle disposizioni contenute negli statuti vigenti della Banca ed ai regolamenti successivamente emanati.

(3) La Banca può, se lo ritiene necessario nel pubblico interesse, chiedere informazioni e fare proposte ai banchieri, e può anche, se vi è autorizzata dal Tesoro, impartire direttive a qualunque banchiere per assicurare esecuzione a simili richieste o proposte.

(4) L'espressione « banchiere » usata in questa sezione indica la persona titolare di una azienda bancaria e dichiarata « banchiere » dal Tesoro con sua ordinanza ai fini delle disposizioni di questa sezione.

(5) L'ordinanza emessa in base alla norma immediatamente precedente può essere modificata o revocata con ordinanza successiva.

(6) Le disposizioni di questa sezione avranno effetto dal giorno [che sarà] stabilito.

5. Significato dei termini.

Ai fini del presente Atto:

(a) l'espressione « la Banca » vale « Banca d'Inghilterra »;

(b) « il giorno stabilito » è quello che sarà fissato con apposita ordinanza del Tesoro, non oltre tre mesi dalla data di approvazione di questo Atto.

6. Denominazione (Short Title).

Questo Atto sarà citato come « Atto per la Banca d'Inghilterra 1945 ».

L'Appendice I reca disposizioni relative: al prelievo dei titoli di debito pubblico necessari per l'acquisto del capitale sociale della Banca d'Inghilterra ed al pagamento degli interessi, dal Fondo Consolidato del Regno Unito (1-2); alle scadenze — 5 aprile e 5 ottobre — ed al pagamento degli interessi stessi (3-5); alla applicabilità della sezione 46 del Finance Act 1942 (6); al regolamento dei diritti dei superstiti del possessore di quota del capitale sociale (7); al trasferimento ai titoli di Stato sostitutivi delle azioni sociali, dei diritti, oneri e pesi già afferenti alle azioni stesse (8); al regime commerciale dei titoli (eguale a quello delle azioni) (9); alla applicabilità di talune disposizioni del National Loans Act 1939 (10) e del National Debt Act 1870 (11); ai modi con i quali il Tesoro può procurarsi i fondi necessari per il riscatto dei titoli emessi per la nazionalizzazione della Banca (12); agli uffici ed al tempo utili per il pagamento da parte della Banca delle somme che tengono luogo dei dividendi (13); alla deduzione (agli effetti della *income tax*) delle somme anzidette dagli utili della Banca (14).

L'Appendice II disciplina: la durata della carica del Governatore e del Vice-Governatore (5 anni) (1) e dei Direttori (4 anni), nonché la rotazione quadriennale di questi ultimi a partire dal compimento del primo anno di carica (2); la rieleggibilità alle cariche (3); la incompatibilità di qualunque dei detti uffici con quello di membro della Camera dei Comuni o di titolare di qualunque ufficio retribuito a carico del bilancio dello Stato; la ineleggibilità degli stranieri considerati nei *British Nationality and Status of Aliens Acts* emanati dal 1914 al 1943 e di chiunque sia dichiarato incapace di ricoprire quelle cariche dagli statuti della Banca (4); le vacanze nell'ufficio di direttore (5); l'impiego in servizio esclusivo della Banca di non più di quattro direttori (6); la convocazione del Consiglio; il numero — otto — dei direttori che devono essere presenti per la validità delle adunanze; la validità delle adunanze stesse se è presente il numero prescritto, anche se vi sono uffici di direttore vacanti (7).

L'Appendice III, infine, elenca le disposizioni che vengono abrogate, disposizioni contenute negli Atti per la Banca d'Inghilterra emanati negli anni 1694, 1696, 1708, 1709, 1716, 1741, 1800, 1833, nei *The Bank Charter Act 1844*, *The National Debt Act 1870*, *The Bank Act 1892*.

LA COMMISSIONE DI STUDIO PER

E' stata istituita presso il Ministero per la Costituente una Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato.

La relazione al decreto istitutivo dice che « tale Commissione opererà sia come commissione di studio che come commissione d'inchiesta. In quest'ultimo suo modo, seguendo la formula già adottata per la Commissione Economica e che sta dando risultati assai felici, potranno essere utilizzate le notevoli forze degli studiosi e degli esperti che sono lontani dalla capitale, e quelle dei cittadini non ancora noti nel piano nazionale.

« La Commissione opererà in Sottocommissioni, e in seduta plenaria saranno svolte soltanto attività di coordinamento e di indirizzo generale. Le Sottocommissioni prospettate sono le seguenti:

1) *problemi costituzionali*: il programma di lavoro sarà determinato dalla Commissione stessa; è ovvio che *taluni problemi di natura squisitamente politica non potranno essere discussi*:

2) *organizzazione dello Stato*: si ritiene che questa Sottocommissione possa anche procedere come commissione d'inchiesta. Dovrà occuparsi dell'organizzazione centrale e periferica dello Stato, dei controlli, ma sempre per linee generali;

3) *autonomie locali*: si ritiene che debba procedere come commissione d'inchiesta;

4) *enti pubblici non territoriali*: si occuperà di tutta la materia — che costituisce un vero caos legislativo, tecnico e pratico — degli enti pubblici diversi dai territoriali (comune e provincia) e che alcuni denominano "istituzionali", enti la cui importanza è oggi veramente ingente.

« Potrà accadere che talune di tali Sottocommissioni, approfondendo o estendendo le loro ricerche, sconfinino in campi non più costituzionali. Mentre sarà da un lato vigilato, a che ciò non avvenga, d'altro lato è da osservare che molto spesso elementi costituzionali dovranno stabilirsi solo allorché se ne sarà potuta determinare l'entità sul piano non costituzionale; e, comunque, gli studi compiuti saranno sempre utilizzabili in successiva sede ».

La Commissione è presieduta dal prof. Ugo FORTI.

Essa è composta dei seguenti commissari, alcuni dei quali designati dai sei Partiti a richiesta del Ministero:

Prof. Roberto AGO - prof. Francesco AGRO - avv. Luigi ANGELETTI (P.S.I.) - avv. Annibale AN-

GELUCCI (P.D.L.) - prof. Guido ASTUTI (P.L.I.) - dott. Gaetano AZZARITI - dott. Tolstoj BARBARA (P.S.I.) - avv. Giovanni Battista BOERI (P.A.) - avv. Togo BOZZI (P.D.L.) - prof. Piero CALAMANDREI (P.A.) - avv. Giulio CAPODAGLIO (P.D.L.) - prof. Giovanni CASSANDRO (P.L.I.) - prof. Vezio CRISAFULLI (P.C.I.) - prof. Alfredo DE GREGORIO (P.D.L.) - dott. Arnaldo DELLO SBARBA (P.D.L.) - avv. Mantio DONATI (P.C.I.) - avv. Giuseppe DOSSETTI (P.D.C.) - dott. Piero DUCCESCHI - professor Amintore FANFANI (P.D.C.) - prof. Carlo FRASCA - avv. Giuseppe FUSCHINI (P.D.C.) - dott. Romolo GALANTI - dott. Enrico GATTA - prof. Achille Donato GIANNINI - prof. Massimo Severo GIANNINI (P.S.I.) - avv. Piero GILARDONI (P.A.) - dott. Ruggero GRIECO (P.C.I.) - prof. Vincenzo GUELI (P.L.I.) - prof. Carlo Maria IACCARINO - dott. Silvio INNOCENTI - prof. Carlo Arturo JEMOLO - dottor Renato MALINVERNO - dott. Cesare MARRONI - dott. Giuseppe MATTEUCCI - avv. Ulderico MAZZOLANI (P.A.) - dott. Luigi MEDUGNO (P.A.) - avv. Raffaele MERLONI (P.S.I.) - prof. Giuseppe MOFFA - prof. Costantino MORTATI (P.D.C.) - prof. Gaetano MORELLI - avv. Tullio MULAS (P.L.I.) - dott. Enzo NUTI (P.S.I.) - prof. Ernesto ORREI (P.D.L.) - avv. Mario PAONE (P.C.I.) - dott. Carlo PETROCCHI - dott. Leopoldo PICCARDI - avv. Attilio PICCONI (P.D.C.) - dott. Emanuele PIGA - dott. Egidio REALE (P.A.) - prof. Giovanni Battista RIZZO (P.L.I.) - dott. Ferdinando ROCCO - prof. Salvatore SCOCA (P.D.C.) - avv. Giovanni SELVAGGI - dott. Carlo SEQUI (P.L.I.) - dott. Leonardo SEVERI - dott. Antonio SORRENTINO - prof. Mario STOLFI (P.D.L.) - avv. Emilio STORONI (P.L.I.) - avv. Umberto TERRACINI (P.C.I.) - prof. Egilio TOSATO (P.D.C.) - dottor Giulio TURCHI (P.C.I.) - prof. Cino VITTA - prof. Guido ZANOBINI - prof. Ezio ZERENGHI (P.C.I.) - prof. Oliviero ZUCCARINI - dottor Mariano SPATAFORA, in rappresentanza del Ministero per la Costituente.

L'ufficio di segreteria è diretto dal segretario generale dott. Raimondo JANNITTI PIROMALLO.

La seduta plenaria d'insediamento si è tenuta il 21 novembre u.s., con l'intervento del Ministro, il quale ha detto:

« Signori, mi scuso presso di loro della necessità in cui mi trovo di

andarmene subito, perchè c'è un Consiglio dei Ministri. Desidero, in tutti i modi, essere presente ai lavori di questa Commissione, per esprimere gli auguri del Governo e miei che i lavori stessi siano condotti con la maggiore sollecitudine possibile, in modo che quando entreremo tra breve nel periodo attivo della preparazione della Costituente e dei lavori effettivi della Costituente, i futuri membri dell'Assemblea siano in condizione di trovare dei materiali di studio che Loro avranno predisposto, in modo che potranno servire alle decisioni dei membri stessi.

« Ogni riforma politica sostanziale comporta una riforma fondamentale dell'amministrazione. Credo che sia opinione generale oggi in Italia, che in fatto di amministrazione bisognerà arrivare al massimo di semplificazione e che solo arrivando al massimo di semplificazione, lo Stato può riprendere la sua funzionalità e stabilità in modo da non cadere in involuzioni ed illegalismi. Quindi, penso che, se nella esecuzione dei lavori, lor Signori terranno conto di queste due esigenze fondamentali, della chiarezza cioè, e della semplicità, potranno mettere a disposizione dei legislatori di domani elementi di studio che saranno fondamentali per la costituzione del nuovo Stato Italiano.

« Non ho bisogno di dire che il Governo attribuisce ai lavori di questa Commissione una grande importanza, in quanto un'Assemblea come quella che si riunirà in Italia nel mese di aprile, o prima se sarà possibile, sarà certamente dominata da passioni politiche che qualche volta potranno oscurare la nozione dei problemi tecnici e sarà necessario che essa trovi a sua disposizione una mole di materiale tale che sia richiamata a questa esigenza, che è contemporanea ad una esigenza politica: tener conto dei problemi tecnici e dei problemi costituzionali, i quali sono appunto affidati ai Loro lavori per una prima elaborazione.

« Sollecito la Loro massima diligenza per quello che riguarda l'assiduità del lavoro in quanto, per cause politiche indipendenti dalla volontà di questo e di altri Governi, la Commissione in realtà si riunisce un po' tardi rispetto alla data pressoché fissata dalla Costituente. Gli inconvenienti di questo ritardo potranno essere eliminati appunto dalla diligenza con la quale la Commissione, sotto la presidenza del prof. Forti, cercherà di guadagnat

LA RIORGANIZZAZIONE DELLO STATO

tempo lavorando alacremente alla preparazione di questo materiale indispensabile».

Il prof. FORTI, dopo aver ringraziato il Ministro e averlo assicurato che i Commissari sentono tutta la gravità del compito loro affidato e il desiderio di assolverlo nel modo migliore, si è intrattenuto, a scopo indicativo, su alcuni temi di studio di particolare interesse. Ha quindi accennato a vari metodi di lavoro ed ha ricordato che la Commissione può esplicitare la sua attività anche a mezzo d'inchieste, le quali, come è detto nella relazione al decreto istitutivo, consentono di utilizzare l'opera di altri studiosi ed esperti lontani dalla capitale o non ancora noti sul piano nazionale. Infine ha richiamato l'attenzione della Commissione sull'intendimento del Ministero che dalle indagini e dagli studi sui problemi inerenti ad una nuova costituzione siano esclusi quei temi che sono di natura squisitamente politica e quindi di pertinenza dell'Assemblea Costituente.

Ampia è stata la discussione che ne è seguita per individuare i predetti temi; discussione dalla quale è scaturita poi l'altra questione concernente il modo in cui la Commissione dovrà concludere i propri lavori se, cioè, elaborando dei progetti di legge o raccogliendo e studiando elementi attinenti al riassetto costituzionale dello Stato.

Non essendosi raggiunto un accordo, si è ritenuto opportuno interrogare in proposito il Ministro il quale ha risposto che «la Commissione è istituita per la raccolta e lo studio degli elementi attinenti al riassetto dello Stato. Da essa non può perciò uscire uno schema di costituzione né un insieme di schemi. La scelta tra istituti costituzionali, che immancabilmente si opererebbe nella redazione di uno schema costituzionale, presuppone l'adozione di criteri politici e quindi il dibattito di quelle questioni squisitamente politiche, sottratte alla competenza tanto della Commissione che del Ministero, e riservate esclusivamente all'Assemblea Costituente.

«La Commissione è commissione di studio e d'inchiesta, non già legislativa. Sarebbe opportuno che funzionassero esclusivamente come commissioni d'inchiesta le due Sottocommissioni per le autonomie locali e per gli enti non territoriali. Le altre due Sottocommissioni (problemi costituzionali, organizzazione dello Stato) mi pare opportuno che funzionino invece prevalentemente

quali commissioni di studio. Esse, e specie la prima, avranno un compito difficile e delicato; non occorre dimenticare che, al di là del Governo, il Paese ha bisogno di essere illuminato su una serie di problemi la cui conoscenza è fino ad oggi ristretta a pochi specialisti. L'apporto degli studiosi, appartenenti a diverse correnti politiche, mette in grado la Commissione di fornire al Paese una conoscenza criticamente elaborata dei problemi che si pongono per sistemare il nostro futuro in uno Stato tecnicamente ben costruito e democraticamente ordinato».

La seconda seduta è stata dedicata principalmente alla scelta del metodo da seguire per l'espletamento dei lavori. Si è deciso di costituire subito una giunta di studio formata dal Presidente della Commissione, dei quattro Presidenti delle Sottocommissioni e di qualche Commissario, con il compito di designare i temi di studio delle singole Sottocommissioni. Pertanto, il 3 dicembre, si è riunito un comitato formato dai Presidenti delle Sottocommissioni: Boeri, Jemolo, Piccardi, Piga, dei Commissari: Azzariti, Innocenti, Severi, Vitta, Zanobini e Spatafora, che ha fissato con valore indicativo, i seguenti temi di studio:

I SOTTOCOMMISSIONE (problemi costituzionali):

1. Rigidità o flessibilità della costituzione. Modo di riformare la costituzione.

2. Diritti dei cittadini in riferimento all'epoca moderna ed all'assetto sociale attuale:

a) principio dell'eguaglianza;

b) diritti di libertà (libertà personale, di professione, di lavoro, di culto e di propaganda, di stampa e di altri mezzi di diffusione delle idee, di riunione, di associazione, ecc.);

c) diritto di proprietà - espropriazione e requisizione individuale;

d) diritti a prestazioni degli enti pubblici (all'istruzione, assistenza, pensione, ecc.);

e) diritto di cittadinanza. Principi fondamentali sulla cittadinanza. Garanzie dei gruppi etnici minoritari.

3. Funzione legislativa - Gerarchia delle fonti. Norme riservate al Parlamento. Norme demandate al Governo. Decreti-legge eventuali. Norme devolute agli enti locali. Legislazione regionale (da coordinare con gli studi della III Sottocommissione). Regolamenti locali. Norme sindacali.

4. Organi legislativi - Camera dei Deputati. Elettorato ed eleggibilità.

Principi generali. Il sistema elettorale deferito a legge speciale. Seconda ed ulteriore Camera. Senato? Suo mantenimento? Sua costituzione. Legislature e sessioni parlamentari. Scioglimento delle Camere. Privilegi parlamentari. Procedura parlamentare: iniziativa, votazione. Poteri della Camera Alta in confronto con la Camera Bassa. Poteri del Capo dello Stato: sanzione? veto? promulgazione? Eventuale referendum popolare.

5. Funzione governativa ed amministrativa - Poteri del Governo in casi controversi. Costituzione delle forze armate ed istituzione di uffici civili (da coordinare con gli studi della II Sottocommissione). Rapporti con la Chiesa. Rapporti con gli altri Stati: stipulazione dei trattati; esecuzione in diritto interno; diritto di guerra. Stato d'assedio per motivi politici? Amministrazione degli enti locali: principi generali (da coordinare con gli studi della III Sottocommissione) in quanto riguarda il loro funzionamento.

6. Organi governativi ed amministrativi - Nomina e revoca dei Ministri. Posizione del Presidente del Consiglio. Responsabilità ministeriale. Responsabilità politica. Posizione dei Ministri verso le Camere. Responsabilità penale. Eventuali.

Giudice speciale. Responsabilità civile e penale dei funzionari? (da coordinare con gli studi della II Sottocommissione). Principi fondamentali sulla costituzione degli enti locali, territoriali e istituzionali. Creazione, mutamenti, dissoluzione.

7. Funzione giurisdizionale - Tribunali ordinari e tribunali militari. Foro amministrativo? Divieto di formare tribunali speciali. Procedura giudiziaria: oralità, pubblicità. Portata delle decisioni. Poteri di amnistia e grazia.

8. Organi giurisdizionali - Nomina e garanzia dei giudici. Eventuale intervento di giudici popolari. Posizione del Pubblico Ministero. Irresponsabilità dei giudici.

II SOTTOCOMMISSIONE (organizzazione dello Stato):

1. Disciplina normativa della organizzazione e del funzionamento delle Amministrazioni dello Stato (competenza del potere legislativo o del potere esecutivo):

a) numero, costituzione e attribuzioni dei Ministeri;

b) costituzione e modificazione dei ruoli organici del personale.

2. Ammissione ai pubblici impieghi:

a) condizioni soggettive per la

ammissione. Capacità giuridica della donna;

b) divieto per le singole amministrazioni di escludere con criterio insindacabile i cittadini nell'ammissione alle cariche civili e militari.

3. Doveri degli impiegati: doveri di fedeltà; formula del giuramento. Libertà di fede politica dell'impiegato.

4. Diritti degli impiegati. In particolare, del diritto di associazione nell'ambito della categoria impiegatizia; costituzione di sindacati professionali degli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni.

5. Responsabilità dei funzionari. In particolare, del limite alla responsabilità penale costituito dall'istituto della garanzia amministrativa.

6. Partecipazione diretta dei cittadini alle funzioni amministrative.

7. Controlli esterni della pubblica amministrazione:

a) controllo preventivo di legittimità sugli atti del potere esecutivo;

b) controllo sulla erogazione di spese e sugli altri atti previsti dalla legge di contabilità, aventi rilevanza finanziaria.

8. Guarentigie giurisdizionali dei diritti dei cittadini verso l'autorità amministrativa. In particolare:

a) se debba essere mantenuto in vigore il sistema della legge 20 marzo 1865 abolitrice del contenzioso amministrativo;

b) se debba essere mantenuta la limitazione ai poteri del giudice stabilita nell'articolo 4 della legge anzidetta;

c) se siano da ritenersi nulle le disposizioni legislative che non ammettono contro i provvedimenti amministrativi alcun ricorso in via amministrativa o giudiziaria;

d) se debba essere costituzionalmente sancito l'obbligo dell'amministrazione di motivare i suoi provvedimenti.

9. Organi supremi di consulenza e di controllo dello Stato. Consiglio di Stato e Corte dei Conti. Costituzione. Garanzie per la nomina dei componenti. Guarentigie per l'esercizio delle loro funzioni.

10. Rappresentanza del Governo alla periferia.

III SOTTOCOMMISSIONE (autonomie locali):

1. Creazione di enti locali di importanza politica e funzionale maggiore degli attuali enti territoriali.

2. Sistema tributario degli enti locali.

IV SOTTOCOMMISSIONE (enti pubblici non territoriali):

Garanzie costituzionali della vita e della integrità patrimoniale degli enti istituzionali. Tale problema dovrà essere considerato con particolare riguardo alla ipotesi della adozione di una costituzione rigida.

Le Sottocommissioni hanno quindi iniziati i lavori.

LA COMMISSIONE ECONOMICA

AGRICOLTURA

L'esame dei complessi problemi economico-sociali dell'agricoltura ha formato oggetto dell'attività dell'apposita Sottocommissione che, insediata fin dal 29-10, prosegue con assiduità all'espletamento dei propri lavori.

Fin dalle prime riunioni, la Sottocommissione si è preoccupata di chiarire a se stessa lo scopo del lavoro per il quale era stata istituita, di precisare l'ampiezza e lo sviluppo da dare al proprio compito, di determinare il metodo più idoneo per conseguire le mete prefissate.

Considerando infatti il multiforme quadro dell'agricoltura nazionale, sia come ramo differenziato di produzione, sia come sede, ragione e motivo di vita della maggioranza della popolazione italiana, si presenta una prima serie di questioni che devono trovare la loro sistemazione negli statuti basilari di uno stato civilmente ordinato. Altre questioni, invero, pur essendo del pari fondamentali, devono trovare la loro risoluzione negli istituti, nei corpi di legge, nei regolamenti che vengono promulgati dagli ordinari organi legislativi.

Ciò premesso, la Sottocommissione, pur ritenendo che in sede di Costituente dovranno essere affrontati solamente i primi degli indicati problemi, quelli cioè che sono per loro intrinseca natura specificatamente costituzionali (ad es. l'istituto della proprietà fondiaria), ha ritenuto che la loro enucleazione possa conseguirsi solamente attraverso l'esame approfondito delle forme e dei modi con i quali si manifesta quella realtà concreta che è l'agricoltura italiana.

Esulando cioè dalla competenza e dalla capacità della Sottocommissione la potestà di risolvere i problemi stessi, o quanto meno di deliberare in merito, essa ha ritenuto che lo scopo precipuo per il quale è stata costituita e quello di documentare, di illuminare «l'uomo della costituente» sui fatti dell'agricoltura nazionale; non però solamente nelle loro statiche manifestazioni, ma sibbene negli aspetti che, pur non essendosi ancora pienamente palesati, possono considerarsi già in fase di avanzata gestazione.

In questo senso la Sottocommissione ha posto allo studio i problemi concernenti la proprietà fondiaria, i contratti agrari e la produzione agricola, elaborando un piano di lavoro che, oltre a concretare lo schema compiuto della trattazione, prevede di fare ampio ricorso all'indagine diretta, alla consultazione di esperti e soprattutto al sondaggio dell'opinione di vasti strati di interessati.

CREDITO E ASSICURAZIONE

La Sottocommissione per il credito e l'assicurazione ha iniziato i suoi lavori esaminando uno schema di sommario

della relazione che verrà stesa alla fine dei lavori. Tale schema, diviso in due parti (I, *Credito e Mercato finanziario*; II, *Le Assicurazioni*), prevede 12 capitoli, così suddivisi: I. - Lineamenti del sistema creditizio italiano e sua attuale situazione; II. - Il credito a breve termine; III. - Il credito a medio e a lungo termine; IV. - Il mercato finanziario e le borse valori; V. - La manovra del credito e degli investimenti e la tutela del risparmio; VI. - La manovra del credito e degli investimenti e la tutela del risparmio (*segue*); VII. - La nazionalizzazione ed i consigli di gestione; VIII. - Questioni diverse concernenti l'attività creditizia; IX. - Conclusioni riassuntive sulle riforme che debbono essere apportate al sistema creditizio, al mercato finanziario ed all'intervento dello Stato; X. - Il sistema assicurativo italiano; XI. - L'attività finanziaria degli istituti assicurativi; XII. - Il controllo delle assicurazioni.

Dopo l'esame dello schema suindicato, i vari argomenti sono stati suddivisi tra i membri della Sottocommissione per la redazione di uno studio, da cui trarre i questionari da inviare alle persone che dovranno essere sentite sugli argomenti stessi e sulle principali questioni afferenti la sistemazione bancaria, creditizia e assicurativa. La discussione dei questionari è in corso.

FINANZA

La Sottocommissione per la finanza ha tenuto finora undici sedute, dedicate alla discussione e preparazione del piano dei lavori, e in particolare alla formulazione dei questionari che serviranno di base agli interrogatori e alla successiva relazione finale.

I questionari saranno divisi in tre gruppi:

I. — *Finanza e sistema tributario*, diretto all'indagine della struttura finanziaria italiana e in particolare del nostro sistema tributario.

II. — *Problemi costituzionali*, comprendenti il rapporto tra diritti della persona e diritti di imposizione; il modo di formazione delle leggi finanziarie; le garanzie per le spese pubbliche, il bilancio e gli organi di controllo, il debito pubblico e la gestione patrimoniale; i rapporti tra lo Stato e gli altri enti dotati del potere di imposizione; le garanzie giurisdizionali del cittadino di fronte ai poteri tributari.

III. — *Leggi fondamentali*, rivolte a studiare l'opportunità di una legge regolante la parte generale del diritto tributario; le caratteristiche più opportune della legislazione sulla contabilità dello Stato.

I questionari saranno diramati prima del periodo natalizio.

Contemporaneamente è stato predisposto un piano di monografie rivolte all'illustrazione storico-critica dei pro-

o,emi della finanza italiana e all'esposizione dei più caratteristici istituti ed esperienze finanziarie straniere. Le monografie saranno affidate a studiosi particolarmente qualificati e saranno utilizzate nella relazione conclusiva della Sottocommissione e potranno — in tutto o in parte — essere pubblicate.

INDUSTRIA

La Sottocommissione per l'industria ha tenuto dal 31 ottobre al 3 dicembre 14 sedute, di cui 8 plenarie e 6 in comitato ristretto.

Tenuto conto degli stretti limiti di tempo entro i quali la Commissione Economica deve esaurire i suoi lavori, la Sottocommissione ha dovuto preoccuparsi innanzitutto di delimitare i punti sui quali deve essere concentrato lo studio e l'indagine: compito particolarmente difficile data la vastità del campo di lavoro.

Ha elaborato pertanto un programma che comprende un quadro introduttivo generale dello sviluppo e della struttura della industria italiana dal 1900 al 1945.

Tale quadro che deve servire di base per gli argomenti da approfondire maggiormente e per i problemi attuali dell'industria, verrà sviluppato col criterio di evitare una trattazione puramente dottrinarina.

A tal fine, anche nella parte più remota (il ventennio 1900-1920) la trattazione storica sarà volta soprattutto a rintracciare gli allacciamenti, i precedenti e le origini degli indirizzi della industria nel successivo venticinquennio 1920-1945. Quest'ultimo periodo che, per le vicende interne ed internazionali che lo hanno caratterizzato e per la prossimità all'attuale momento, costituisce la base cui debbono riallacciarsi direttamente i problemi del presente, verrà studiato, più che da un punto di vista storico, in modo da avere un quadro generale delle caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie dell'industria, in rapporto all'economia generale del paese ed ai mercati internazionali.

In collegamento con le risultanze della trattazione sopradetta, verranno approfonditi in appositi studi e indagini gli indirizzi della politica economica in relazione e nelle sue incidenze con l'attività industriale.

La Sottocommissione si è anche proposta di studiare con dati e riferimenti oggettivi la politica autarchica, la concentrazione tecnica e finanziaria dell'industria, lo sviluppo, le caratteristiche e l'importanza delle società anonime, la diffusione del loro capitale azionario per classi di ampiezza, i complessi industriali di proprietà dello Stato e municipalizzati, la loro importanza nell'economia generale del paese, la interdipendenza fra l'attività industriale controllata dallo Stato o municipalizzata e l'attività industriale privata, nonché, infine, l'importanza e la funzione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

Sulla base degli studi sopradetti, la Sottocommissione sarà così in grado di delineare con completezza la situazione

attuale, che comprenderà un esame aggiornato e quanto più possibile aderente alla realtà economica, della capacità produttiva della nostra attrezzatura industriale e dei possibili indirizzi di ripresa anche in relazione alla occupazione della mano d'opera.

Tutti questi elementi consentiranno alla Sottocommissione di affrontare con una visione comprensiva dei vari loro aspetti e delle incidenze sul processo produttivo, i problemi politico-economici attuali più largamente dibattuti, quali: la riforma industriale, la nazionalizzazione, la socializzazione, i rapporti con l'iniziativa privata, i consigli di gestione, le varie forme di democratizzazione del processo produttivo, che verranno studiati negli indirizzi, nelle opinioni e nelle eventuali realizzazioni in Italia e all'Estero.

La Sottocommissione ha già proceduto alla ripartizione di questo programma di lavoro fra i suoi esperti e sta elaborando i questionari, i temi delle monografie da affidare a studiosi di particolare competenza ed i quesiti di indagine particolare che saranno rivolti a personalità della tecnica, degli

affari e della scienza.

MONETA

La Sottocommissione per i problemi monetari si è riunita durante il mese di novembre sei volte. Gli esperti sono addivenuti alla compilazione del seguente programma di lavoro:

I - *Moneta*: situazione monetaria attuale (esame del bilancio e della Tesoreria) - potere di acquisto della lira e corso dei cambi - ritmo di accrescimento della circolazione nei prossimi anni, nell'ipotesi che non vi siano prestiti esteri - conseguenze del finanziamento della ricostruzione - risanamento monetario - prestiti esteri - ritorno all'oro, oppure al *gold exchange standard*, oppure alla *managed currency* - organi e strumenti del governo della moneta - accordi monetari internazionali (*Bretton Woods*).

II - *Commercio con l'estero*: bilancia commerciale nell'ultimo ventennio - esportazione ed importazione invisibili: rimesse degli emigrati, noii, utili delle imprese di assicurazione, turismo, etc. - importazioni necessarie per l'Italia - come provvedere al saldo passivo della bilancia dei pagamenti - prestiti esteri e riparazioni; partecipazioni estere ad imprese italiane - prospettive di espansione commerciale - legislazione doganale attuale - controllo valutario - monopolio statale dei cambi - cambi multipli - regimi delle importazioni e delle esportazioni: libero scambio; protezione doganale; trattati di commercio; contingentamenti, divieti, licenze di importazione, etc.; compensazioni private; premi di esportazione; accordi bilaterali e scambi bilanciati; *clearings*; accordi multilaterali; monopolio statale del commercio con l'estero.

Circa i problemi strettamente monetari — preso come punto di riferimento-base l'esame dell'attuale situazione monetaria italiana e messa in relazione questa con la politica in materia adottata, o che si presuppone adotteranno i Paesi che direttamente o indiretta-

mente interessano l'Italia — la Sottocommissione ha ritenuto, per ovvi motivi, che il problema principale da studiare in tutte le sue possibili ripercussioni fosse quello dell'agganciamento della lira all'oro, ovvero a divisa pregiata, oppure dell'adozione della politica della moneta manovrata. Quest'ultima ipotesi va considerata in rapporto alla politica di altri Paesi.

Per quanto si riferisce al commercio estero, la Sottocommissione ha creduto opportuno di iniziare i suoi lavori con un esame preliminare della politica commerciale italiana attuata nell'ultimo ventennio, e di mettere in evidenza quali ne sono state le conseguenze.

In proposito, si deve ricordare che la politica commerciale italiana, non ha avuto un indirizzo unico in questo periodo, ma è passata da un regime che, grosso modo, può considerarsi di protezionismo molto attenuato (1921), al regime delle licenze (1931), ed a quello, infine, della economia chiusa (autarchia).

E' stato anche compilato un elenco comprendente un notevole numero di noti studiosi, tecnici, ed uomini d'affari, e di enti, ai quali saranno inviati i questionari relativi ai vari argomenti. Inoltre è stato dato incarico a persone competenti in materia di compilare delle monografie; in modo particolare sarà studiata la questione della pressione doganale sulle principali merci importate.

(Continuazione dalla pagina 4)

quinti dei voti ed il maggior numero dei voti nei confronti delle altre liste, sarebbe stato concesso un « premio » in quanto avrebbe ottenuto i tre quinti dei seggi. Con tale sistema, che altava un compromesso fra il principio maggioritario e quello della proporzionale, una minoranza poteva diventare artificialmente maggioranza.

Un sistema intermedio di proporzionale limitata territorialmente è quello recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, ispirandosi ad un altro progetto del 1920, quello del Nitti, secondo cui la proporzionale sarebbe applicata soltanto ai Comuni con più di 30.000 abitanti. Tale soluzione potrebbe avere un carattere sperimentale, ma viene anche giustificata razionalmente con la considerazione che, nei minori Comuni, la proporzionale non troverebbe campo idoneo di applicazione, poiché in essi la lotta amministrativa assume forme più semplici, mentre nei maggiori centri più complesse e varie sono le tendenze generali in contrasto.

Ma, a parte il rilievo di non grande peso che in tal modo si spezzerebbe la uniformità dell'ordinamento amministrativo, si creerebbero, come si disse, due Italia amministrative, la soluzione proposta dà luogo a non pochi dubbi. Appunto perché si prevede che nei centri maggiori i gruppi in contrasto sono più numerosi e quindi è più difficile costituire nei loro Consigli comunali quella solida maggioranza che è necessaria per il buon funzionamento dell'amministrazione, si dovrebbe adottare per essi una legge elettorale che non favorisca il previsto frazionamento, ma tenti di agevolare la costituzione di un blocco di maggioranza approvato dal corpo elettorale.

SCHEMA DI LEGGE ELETTORALE PER L'ASSEMBLEA COSTITUENTE

A completamento del resoconto, dato nei fascicoli precedenti, dei lavori della Commissione per l'elaborazione della legge elettorale politica, pubblichiamo una larga parte dello schema predisposto dalla Commissione stessa.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. — L'Assemblea Costituente è eletta dalla universalità dei cittadini con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati liberamente concorrenti.

La rappresentanza è proporzionale. L'esercizio del diritto di voto è un dovere.

Art. 2. — Ogni elettore dispone di un voto di lista.

Egli ha facoltà di attribuire preferenze, per modificare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, nei limiti, con le modalità e gli effetti stabiliti dalla presente legge.

Art. 3. — I deputati all'Assemblea Costituente sono 537.

I collegi hanno circoscrizione regionale: secondo la tabella A allegata alla presente legge. L'assegnazione dei deputati ai singoli collegi è stabilita nella tabella stessa. La elezione nel collegio « Val d'Aosta » è regolata da norme speciali.

ELETTORATO ATTIVO

Art. 4. — Sono elettori tutti i cittadini e cittadine italiani maggiorenni, eccettuati i casi di incapacità previsti dai successivi articoli 5 e 6.

Art. 5. — Non sono elettori:

1) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente;

2) i commercianti falliti, sinché dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

3) coloro che, per motivi non politici, sono stati sottoposti ai provvedimenti di polizia previsti dagli articoli 164 e 181 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sino ad un anno dopo la data in cui la misura di sicurezza è stata eseguita o in altro modo estinta;

4) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive e a libertà vigilata, sino ad un anno dopo la cessazione degli effetti dei provvedimenti;

5) i condannati a pena che comporti la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

6) coloro che sono sottoposti alla interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

7) i condannati per i reati previsti dall'art. 2, n. 10 del decreto ministeriale 24 ottobre 1944, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » 20 gennaio 1945, n. 9;

8) coloro che, in una sentenza di condanna, sono stati dichiarati ubriachi abituali, fino a cinque anni dopo la data in cui la pena è stata eseguita o si è in altro modo estinta.

Le disposizioni dei numeri 5), 6), 7) e 8) non si applicano se la sentenza

di condanna è stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, e se il reato è estinto per effetto della amnistia concessa dal Regio decreto 5 aprile 1944, n. 96, o i condannati siano stati riabilitati;

9) coloro che esercitano i locali indicati nel titolo 7° del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, numero 773;

10) le donne indicate nell'art. 354 del regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

11) i condannati per reati previsti nel titolo I del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 sulle sanzioni contro il fascismo;

12) coloro che in base alle pronunce delle commissioni provinciali di cui all'art. 2 del D. L. Lgt. 26 aprile 1945, n. 149, o all'art. 8 del D. L. Lgt. 27 luglio 1944, n. 159, sono privati dei diritti elettorali attivi e passivi.

Art. 6. — Sono altresì esclusi dal diritto di voto coloro che hanno ricoperto le seguenti cariche:

a) segretario e vice segretario del partito fascista;

b) membro del gran consiglio del fascismo;

c) componenti del direttorio nazionale e del consiglio nazionale del partito fascista;

d) ispettore nazionale e ispettrice nazionale delle organizzazioni femminili del partito fascista;

e) segretario e vice segretario federale; fiduciaria e vice fiduciaria delle federazioni dei fasci femminili;

f) ispettore e ispettrice federale, eccettuati coloro che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative;

g) segretario politico e segretaria del fascio femminile di comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (censimento 1936);

h) qualsiasi carica del partito fascista repubblicano;

i) consigliere nazionale;

l) deputato fascista che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia mantenuto l'iscrizione al partito fascista o a questo si sia iscritto durante l'esercizio del suo mandato, o abbia comunque votato, dopo tale data, leggi intese a mantenere in vigore il regime fascista;

m) ministro o sottosegretario di Stato dei governi fascisti in carica o nominati dal 6 gennaio 1925;

n) membro del tribunale speciale e dei tribunali straordinari della pseudo repubblica sociale italiana;

o) capo della provincia e questore nominati dal governo della pseudo repubblica sociale italiana;

p) « moschettieri del duce », ufficiali della m. v. s. n. in servizio permanente retribuito, di grado superiore a quello di centurione, eccettuati gli addetti ai servizi religiosi, sanitari, assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche, alle milizie ferroviaria, postelegrafonica, universitaria, alla g. i. l., alla d. i. c. a, t, e da. cos.,

nonché alle milizie forestale, stradale e portuaria;

q) ufficiali generali e ufficiali superiori che abbiano prestato effettivo servizio nelle forze armate della pseudo repubblica sociale; ufficiali della guardia nazionale repubblicana e componenti delle brigate nere.

Sono eccettuati dalla privazione del diritto elettorale coloro che siano dichiarati non punibili ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 del D. L. Lgt. 27 luglio 1944, n. 159.

Gli appartenenti alla categoria g) del presente articolo sono ammessi all'esercizio del diritto elettorale se a giudizio delle commissioni provinciali previste dall'art. 2 del D. L. Lgt. 26 aprile 1945, n. 149, e dall'art. 8 del D. L. Lgt. 27 luglio 1944, n. 159, nell'esercizio delle loro funzioni non abbiano dato prova di faziosità, intemperanza o malcostume fascista.

ELEGGIBILITÀ

Art. 7. — Sono eleggibili all'Assemblea Costituente i cittadini e le cittadine italiani che, nel giorno delle elezioni, abbiano compiuto il 25. anno di età, eccettuati i casi previsti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della presente legge.

Art. 8. — Non sono eleggibili:

a) i senatori dichiarati decaduti;

b) i presidi delle provincie e i podestà dei comuni capoluoghi di provincia, eccettuati i presidi ed i podestà nominati, dopo il 25 luglio 1943, dal governo legittimo italiano;

c) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle forze armate dello Stato che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione, e gli ufficiali di qualunque grado, che, per aver cooperato, dal 13 ottobre 1943, con le forze armate che combatterono contro l'Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado;

d) gli impiegati di pubblica amministrazione di grado superiore al IX dell'ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione;

e) coloro che siano stati definitivamente cancellati dagli albi professionali per giudizio di epurazione;

f) coloro che si siano iscritti al partito fascista repubblicano o che abbiano comunque collaborato con esso

Art. 9. — Non solo eleggibili:

a) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;

b) i capi di gabinetto dei ministri;

c) gli alti commissari per la Sardegna e la Sicilia, i prefetti o chi ne fa le veci, nella circoscrizione di loro competenza;

d) i magistrati addetti all'ufficio del pubblico ministero, i vice prefetti, i questori, i vice questori e i commissari di pubblica sicurezza, nella circoscrizione di competenza di ciascuno di essi;

e) gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori delle forze armate del-

lo Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

Le cause di ineleggibilità stabilite in questo articolo non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 10. — I diplomatici, i consoli, i vice consoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'Estero, non possono essere eletti all'Assemblea Costituente, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano accettato l'impiego da governi esteri.

Art. 11. — Non sono eleggibili i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese comunque sussidiarie dallo Stato; i consulenti legali, amministrativi e tecnici che esercitino abitualmente funzioni nell'interesse delle stesse società ed imprese; coloro che siano direttamente vincolati con lo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Art. 13. — I comizi elettorali sono convocati con decreto Luogotenenziale, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto di convocazione al giorno stabilito per le elezioni, devono decorrere almeno settanta giorni.

I sindaci di tutti i comuni del Regno daranno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

Art. 14. — Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere presentate da non meno di 500 e non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.

I nomi nei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, agli effetti della assegnazione dei seggi.

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata dal sindaco di un comune della circoscrizione e da un notaio.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di due e non maggiore del numero dei deputati da eleggere nel collegio e deve indicare cognome, nome, paternità e luogo di nascita dei singoli candidati.

Nessun candidato può essere iscritto in più di una lista dello stesso collegio; le accettazioni di candidatura, posteriori a quella che fu presentata in ordine di tempo, sono nulle.

Nessuno può accettare la candidatura in più di due collegi, a pena di nullità della sua elezione.

Art. 15. — Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della Corte di appello indicata nella tabella A, non più tardi delle ore 16 del 40. giorno anteriore a quello della votazione, insieme con gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di nascita dei candidati e la dichiarazione firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati; il

colpevole è punito con la multa sino a L. 10.000 e con la reclusione sino a tre mesi.

Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno, anche figurato

Art. 18. — Entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei collegi elettorali, a cura del sindaco saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, che devono essere consegnati agli elettori entro il trentesimo giorno da quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando che sarà staccato dal presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente anche nel giorno stesso delle elezioni e contro annotazione in apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale deve dichiarare che è un duplicato.

Art. 19. — La commissione elettorale trasmette al sindaco le liste elettorali di cui all'art. 12 almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

DELLA VOTAZIONE

Art. 22. — Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale. Le infrazioni sono punite con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da 2000 a L. 10.000.

Possono entrare nella sala della elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva.

E' assolutamente vietato portare armi. Il contravventore a questo divieto è tratto in arresto, ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata. Si procede a giudizio direttissimo.

Art. 26. — Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salvo le eccezioni previste dagli articoli 37 e 38.

Una copia delle liste degli elettori e quattro copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affisse nella sala delle elezioni, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere lette dagli intervenuti.

Ha inoltre diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore nella circoscrizione.

Art. 28. — I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato, sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

Essi potranno esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista, e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale e saranno iscritti in una lista aggiunta.

Nei comuni nei quali normalmente hanno sede rilevanti contingenti di forze armate e di corpi militarmente organizzati per servizio dello Stato, potranno essere costituite, se necessario,

speciali sezioni elettorali, con le stesse modalità prescritte per le normali sezioni, ma fuori degli edifici militari. E' vietato ai militari di recarsi inquadri nelle sezioni elettorali.

Art. 29. — Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto.

Tuttavia gli elettori che, per impedimento fisico evidente o validamente dimostrato all'ufficio, siano nell'impossibilità di votare, sono ammessi dal presidente a fare esprimere il voto da un elettore di loro fiducia.

Art. 40. — Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nella apposita colonna di identificazione sulla lista autentica della commissione elettorale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità, apponendo la propria firma sulla colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 70.

Si deve presumere noto all'ufficio l'elettore già ammesso a votare.

L'elettore che attesta l'identità, deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

In caso di dubbio sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 47.

Art. 41. — L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli a votare tracciando nella scheda, con la matita che gli darà il presidente, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta. Con la stessa matita indicherà il voto di preferenza previsto dall'art. 3 con le modalità stabilite dall'art. 44. L'elettore dovrà poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli darà preventiva informazione, astenendosi da ogni esemplificazione, e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda e, ove non sia ch'usa, invita l'elettore a rientrare in cabina perché la chiuda; ne verifica l'identità esaminando la firma ed il bollo, confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la scheda stessa nella seconda urna.

Art. 42. — Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze non può essere maggiore di uno, se i deputati da eleggere sono fino a 15; di due, se sono da 16 a 30; di tre, se sono oltre 30.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo a matita nera nelle apposite ri-

che, tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista, dovrà scriversi anche il nome e cognome e, ove occorra, la paternità.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero dal quale è contrassegnato nella lista il candidato preferito.

Sono vietati altri segni o indicazioni. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il collegio sono nulle; rimangono valide le prime. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri collegi, aventi lo stesso contrassegno della lista votata, sono inefficaci.

Le preferenze per candidati compresi in una lista diversa, sono causa di nullità della scheda.

Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato al n. 5 dell'articolo 16, siano in testa alla lista votata.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze della medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se più siano le preferenze espresse in numeri, queste devono essere segnate su righe separate; le preferenze scritte sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza.

DELLO SCRUTINIO

Art. 54. — La Corte d'appello, nella cui giurisdizione è il comune capoluogo del collegio o la sezione della Corte stessa designata dal primo presidente, esercita le funzioni di ufficio centrale con l'intervento di tre magistrati, e procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1. fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 52, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 48, 49, 50, 51 e 53;

2. facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati da ciascun candidato.

La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei deputati a ciascuna lista. Per questo effetto si procede così:

Si divide ciascuna cifra elettorale, successivamente, per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi

nella graduatoria. A parità di quozienti, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

Se ad una lista spettano posti in numero maggiore dei suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Stabilito il numero dei deputati assegnati a ciascuna lista, l'ufficio centrale determina: a) la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali; b) il limite di efficacia (*quorum*) dei voti di preferenza delle singole liste, dividendo per cinque le rispettive cifre elettorali.

Art. 55. — Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista alla lettera a) dell'ultimo comma del pre-

cedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto cifre individuali non inferiori al limite di efficacia (*quorum*) determinato in base alla successiva lettera b) del medesimo comma.

Quando il numero dei candidati, con cifra individuale maggiore od eguale al *quorum*, sia inferiore al numero totale dei posti attribuiti alla lista, il presidente proclama eletti, fino alla concorrenza di questo numero, gli altri candidati della lista, in base all'ordine di precedenza risultante da essa.

Art. 60. — Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, sarà attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

Seguono le disposizioni speciali per il collegio Val d'Aosta (uninomiale) e le disposizioni penali

TABELLA A

COLLEGI ELETTORALI SU BASE REGIONALE ED ASSEGNAZIONE DEI SEGGI (1)

Collegi	Popolazione	Quozienti	Resti	Seggi assegnati	Sedi degli uffici centrali elettorali
Piemonte	3.421.341	42	61.341	43	Torino
Valle d'Aosta (2)	84.793	1	4.793	1	Aosta
Liguria	1.466.915	18	26.915	18	Genova
Lombardia	5.836.342	72	76.342	73	Milano
Venezia Tridentina	669.029	8	29.029	8	Trento
Veneto	4.287.806	53	47.806	54	Venezia
Venezia Giulia e Zara	977.257	12	17.257	12	Trieste
Emilia	3.339.058	41	59.058	42	Bologna
Toscana	2.974.439	37	14.439	37	Firenze
Marche	1.278.071	15	78.071	16	Ancona
Umbria	725.918	9	5.918	9	Perugia
Lazio	2.647.088	33	7.088	33	Roma
Abruzzi e Molise (3)	1.589.804	19	69.804	20	L'Aquila
Campania (3)	3.709.522	46	29.522	46	Napoli
Puglie	2.637.022	32	77.022	33	Bari
Lucania	543.262	6	63.262	7	Potenza
Calabria	1.771.651	22	11.651	22	Catanzaro
Sicilia	4.000.078	50	78	50	Palermo
Sardegna	1.034.206	12	74.206	13	Cagliari
	42.993.602	528			
Totale Deputati all'Assemblea Cos tituente				538	

(1) La determinazione del numero complessivo dei Deputati all'Assemblea Costituente è stata fatta col criterio di assegnare un Deputato ogni 80.000 abitanti facendo riferimento alla popolazione residente secondo l'ultimo censimento generale ufficiale (21 aprile 1936). In conseguenza l'Assemblea risulta composta di 537 seggi. (Popolazione residente: 42.993.602 diviso per 80.000 eguale a 537 col resto di 33.602, che si trascura perchè inferiore alla metà di 80.000).

Il riparto dei 537 seggi, così determinati, tra i diciannove collegi è stato effettuato dividendo per 80.000 la popolazione residente di ogni collegio sempre con riferimento al censimento del 1936. Il totale dei quozienti interi di queste divisioni è risultato di 528. I nove seggi mancanti per arrivare alla cifra di 537 sono stati attribuiti ai collegi che hanno dato i più alti resti, e cioè alle Marche (78.071), alle Puglie (77.022), alla Lombardia (76.342), alla Sardegna (74.206), agli Abruzzi e Molise (69.804), alla Lucania (63.262), al Piemonte (61.341), all'Emilia (59.058) ed al Veneto (47.806).

L'ultimo resto ammesso all'assegnazione dei seggi, quello del Veneto, è superiore alla metà di 80.000, mentre il più alto resto escluso da tale assegnazione, quello della Campania (29.522), è notevolmente inferiore a tale cifra-limite.

(2) In base all'art. 22 del D. L. L. 7 settembre 1945, n. 545, riguardante l'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta, la popolazione di questo collegio è determinata tenendo presente l'elenco dei comuni annesso a tale decreto e con riferimento alla popolazione residente secondo il censimento del 1936.

(3) Per effetto del D. L. L. 11 giugno 1945, n. 373, che ricostituisce la provincia di Caserta, sette comuni della provincia di Campobasso (Abruzzi e Molise) con una popolazione complessiva di 10.827 (residente, censimento 1936) passano a far parte della nuova provincia di Caserta (Campania).

ERRATA CORRIGE

* Nell'elenco dei componenti la Commissione per l'elaborazione della legge elettorale politica sono stati erroneamente omissi l'avv. Giuseppe FUSCHINI ed il prof. Costantino MORTATI, designati entrambi dal Partito Democratico Cristiano.

* L'avv. AGRO', membro della stessa Commissione, ha nome Francesco e non Paolo, come pubblicato.

* Della Sottocommissione per il credito e l'assicurazione (Commissione Economica) fa parte anche il professor Giuseppe Ugo PAPI.

Rassegna della stampa

RETROSPETTIVA

I CATTOLICI E LE COSTITUZIONI

L'«*Ossevatore Romano*» ha pubblicato una serie di articoli su «I cattolici e le costituzioni» a firma T.

Nel primo (5-10-45) si imposta il problema: riconoscere giusta e ineliminabile l'aspirazione dei popoli a un ordine nuovo, si sottolinea la necessità che la coscienza cristiana faccia suo il problema della costruzione del nuovo edificio sociale. Le aspirazioni dei popoli a un ordine nuovo si concretano nella richiesta di Costituenti e Costituzioni. Alle Costituenti e alle Costituzioni lo spirito cristiano deve quindi dare i principi informativi. Questa necessità è riconosciuta in base alla considerazione che addiventare all'elaborazione di una nuova carta costituzionale significa ricostruire *ab imis* la struttura della società, e che questa ricostruzione, in quanto tale, ha bisogno, oltre e al di sopra dei particolari programmi politici, che nei partiti trovano il loro sostegno, di ben saldi principi morali e religiosi, quali solo il cristianesimo può dare. Il quale appare, dopo 2000 anni, tanto poco superato, che appunto a causa della sua negazione o del suo preteso superamento la società ha dovuto registrare il suo passivo di stragi e rovine.

Da queste premesse generali si passa, nel secondo articolo (7-10-45), ai particolari. La vitalità del sentimento religioso e del Cristianesimo non è un'interpretazione ma un fatto. Anche a prescindere dai presupposti della fede, bisogna storicamente constatare che il Cristianesimo ha resistito agli attacchi contro di esso rivolti dall'illuminismo, dal razionalismo, dal laicismo. Da ciò deriva che, tra gli elementi che nella vita delle nazioni permangono immutabili tra il succedersi delle catastrofi e il nascere e il perire delle glorie e delle conquiste, c'è, oltre la cultura, la lingua, l'indole morale, anche il sentimento religioso. Così, se è essenziale per la vitalità e l'efficacia delle Costituzioni che esse riflettano in sé quei caratteri fondamentali dello spirito di un popolo che sono la cultura e l'indole morale, altrettanto essenziale è che esse riflettano i principi religiosi che i popoli serbano nel loro animo.

Il riflettersi della Religione nelle Costituzioni è considerato esprimersi nei seguenti punti:

— «riconoscimento della fede e della religiosità della Nazione», riconoscimento per il quale si chiede «la dichiarazione e non un decreto»;

— «i diritti e la libertà della persona umana cristianamente intesi»;

— «i rapporti tra Stato e Chiesa», che, comunque regolati, implicano il riconoscimento delle due società perfette e della loro cooperazione rispetto all'uomo che, in quanto tale, appartiene a un tempo allo Stato e alla Chiesa;

— «i diritti della famiglia», in quanto la religione, fondandoli sul comando del Creatore e consacrando col Sacramento, li pone prima dello Stato e inviolabili dallo Stato;

— «il regime della scuola», che è integratrice della missione educativa della famiglia;

— «giustizia sociale», che significa l'attuazione del massimo principio cristiano: ama il prossimo tuo come te stesso.

Il punto fondamentale su cui il terzo articolo (10-10-45) insiste, è la superiorità dei suddetti principi fondamentali — che l'A. chiama i «diritti naturali» del Cristianesimo — di fronte ai programmi di partito e alle preferenze sulle forme istituzionali. Per quanto riguarda in particolare queste ultime, tanto la monarchia quanto la repubblica vengono considerate come aventi ugualmente la possibilità, in astratto, di favorire o di ostacolare la immissione dello spirito e dei principi cristiani nella Costituzione dello Stato. Questo tuttavia non significa che in materia istituzionale il cittadino cattolico debba rimettersi alle decisioni altrui, perchè nella pratica non capita mai, evidentemente, di doversi decidere per la monarchia o per la repubblica in generale, ma capita invece che sia necessario aderire a una «certa» monarchia o una «certa» repubblica. E' quindi diritto e dovere del cittadino cattolico, dopo aver considerato le strutture sociali che l'una e l'altra forma istituzionale in concreto implicano, decidersi secondo la propria coscienza di credente.

L'indipendenza della influenza dei principi religiosi sulle Costituzioni dai programmi dei partiti, oltre che dalle forme istituzionali, è il tema del quarto articolo (12-10-45), nel quale si sottolinea il pericolo incontro a cui si andrebbe, qualora quei postulati cristiani di cui sopra si è detto venissero considerati esclusivi di un partito o di alcuni partiti. In tal caso infatti, essi non apparirebbero più come principi fondamentali, alla cui realizzazione tutti, anche se di tendenze altrimenti contrastanti, dovrebbero contribuire, ma addirittura scenderebbero al livello delle cosiddette beghe di partito. E il problema appare nella sua gravità nella questione della consultazione popolare, in quanto intorno a quei problemi fondamentali sarebbe necessario fare appello alla volontà popolare. Questa però con difficoltà potrebbe esprimersi genuinamente al riguardo, perchè non si trova davanti che dei partiti, i cui programmi o non parlano di quei principi, o li impugnano o li uniscono a programmi politici, sociali, economici. Di qui la necessità di un altro mezzo, col quale si possa fare appello alla volontà popolare più direttamente su quei principi, in quanto considerati forme generali e fondamentali di ogni ordinamento politico.

Si delinea allora la funzione in tal senso dell'Azione Cattolica, di cui si occupa il quinto articolo (14-10-45). Si considera anzitutto che se il fondamento religioso si immette nelle Carte Costituzionali per vie politiche, cioè attraverso l'azione dei partiti, la chiamata a raccolta dei cattolici per l'affermazione della necessità di detto fondamento deve venire da fonti apolitiche, appunto perchè deve dirigersi a tutte le fronti politiche, per chiamare tutti i credenti che vi agiscono a un lavoro comune. L'organo più idoneo allo scopo è l'Azione Cattolica, che tale è considerata per i suoi fini, per la sua natura, per la sua storia.

ORDINAMENTO DELLO STATO

La *Costituente* (30 novembre 1945) pubblica un sommario di idee e di vedute sull'assetto costituzionale dello Stato, alla cui realizzazione tende il P.R.I. Lo schema di costituzione è diviso in quattro parti, riguardanti la struttura dello Stato, l'organizzazione costituzionale, gli organi giurisdizionali e le guarentigie costituzionali. Quanto alla prima parte esso prevede un ordinamento istituzionale che si adatti alla varietà regionale della Nazione italiana, e quindi un ordinamento che abbia le sue articolazioni nei Comuni e nelle Regioni autonome. Questo nuovo ente di diritto pubblico sarà dotato di poteri di amministrazione ed anche di legislazione, nei limiti posti dalla Costituzione, che, elencando le materie di competenza dell'ente, si atterrà, da un lato, al principio dell'autogoverno, dall'altro a quello delle esigenze della unità nazionale. Per alcune materie, poi, lo Stato avrà solo una competenza «normativa», limitandosi cioè solamente a fissare i principi direttivi. Quanto alla finanza la Regione riscuoterà le imposte dirette reali sui terreni e sui fabbricati, con addizionale a favore dei Comuni e delle Provincie; per altre imposte, riscosse dallo Stato, quale ad esempio quella sui redditi di ricchezza mobile, una quota del provento dovrebbe essere devoluta a favore della Regione. L'organizzazione regionale sarà stabilita dalla Costituzione; ogni Regione avrà un'assemblea elettiva, da cui uscirà un organo collegiale con funzioni di governo; tuttavia ogni Regione avrà la facoltà di integrare, mediante un particolare statuto organico, la propria organizzazione, con l'introduzione degli istituti del *referendum* e del diritto d'iniziativa. Nella capitale di ogni Regione risiederà, come organo di coordinamento, un rappresentante del Governo nazionale a cui potrebbero essere affidate varie attribuzioni esercitate attualmente dalle Amministrazioni centrali realizzando così anche un ampio decentramento.

Circa l'organizzazione costituzionale è previsto un Parlamento formato da due Camere, la Camera dei Deputati, organo rappresentativo della Nazione nella sua unità, ed il Senato, organo rappresentativo della Nazione differenziata nelle varie forme di organizzazioni ed istituzioni in cui si esplica la vita sociale. Camera e Senato provvederanno alla formazione delle leggi, promulgate dal Capo dello Stato, eletto per 5 anni tra i membri delle due Camere riunite in Assemblea Nazionale.

Oltre alle leggi ordinarie si avrà la categoria delle leggi costituzionali, dirette ad impedire che la Costituzione sia sottoposta al potere del legislatore comune.

Tra gli organi giurisdizionali la Costituzione dovrà istituire una Corte di Giustizia costituzionale con competenza sui ricorsi di incostituzionalità delle leggi dello Stato e delle Regioni, e sui conflitti fra Stato e Regione o fra le Regioni tra di loro, e competenza di giudicare il Presidente della Repubblica ed i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. Infine la Costituzione dovrà sancire alcuni principi riguardanti le libertà civili e politiche ed altre garanzie per il cittadino, principi che avranno una diretta efficacia giuridica come limiti alle leggi dello Stato e delle Regioni e come criteri di valutazione degli atti amministrativi.

VOTI - PROPOSTE - OPINIONI

Una Costituzione confederale per l'Italia?

Affermativamente risponde a questa (sua) domanda il sig. Giulio da Re in un ampio studio — che a ragione appunto della ampiezza possiamo riprodurre soltanto nei punti di maggiore interesse.

Dopo una dettagliata, e pur compendiosa, rassegna della storia politica d'Italia dal 476 alla metà del secolo XIX, il da Re considera particolarmente il municipalismo (« campanilismo ») facendone una convinta rivalutazione storico-politica:

«... Un tardo, discontinuo e confuso risveglio dell'idea unitaria concepì ancora sub specie dell'intera penisola il risorgimento nazionale, confinando quel primo patriottismo municipale fra le grette ubbie con lo sprezzante nomignolo di *campanilismo*.

Ma è davvero così spregevole questo campanilismo? Non è piuttosto un elemento naturale delle società complesse sul quale meglio varrebbe contare anziché sormontarlo prematuramente con un'unità equivoca e confusionaria per raggiunger la quale bisogna ricorrere allo stesso artificio dell'assolutismo? Le grandi unità politiche eterogenee sono propuginate di solito dagli sbandati, i quali, forti della loro solidarietà d'affini, pescano nel torbido di quell'eterogeneità...

Per aver dovuto approfittare di circostanze casuali e di forze favorevoli esogene con troppa fretta, senza tener conto di queste considerazioni, il Risorgimento italiano è stato dominato infatti dall'equivoco della collaborazione politica. Quest'equivoco insorge ogniqualvolta un governo regga la cosa pubblica comprimendo la libertà di critica o d'organizzazione. Dovendosi tramare nell'ombra si attua il principio evangelico « chi non è contro di noi è con noi » fin tanto che l'oppressione sia tolta. Ma l'equivoco resta. Ognuno dei collaboratori è attratto da una visione d'insieme dell'ordine futuro che risponda ad un principio suo particolare e non a quelli altrui perciò è disgustato all'indomani della vittoria se il risultato non sia proprio quello voluto da lui.

Così accadde dopo il periodo di preparazione del Risorgimento al quale giovò dall'interno la *concordia discors* di tre correnti diverse: la monarchica del Cavour, la repubblicana del Mazzini e quella confederale del Gioberti. La transazione fra queste idee fu possibile solo in tanto in quanto prevaleva da lungo tempo in tutta la penisola il partito assolutista dominante non solo nel Lombardo-Veneto, soggetto direttamente all'Austria, ma anche nei singoli stati italiani...

Come ha potuto affermarsi in Italia la monarchia?

Il da Re si chiede se da parte del popolo vi sia stata una effettiva volontà o non piuttosto una rassegnazione: « L'immensa maggioranza del popolo italiano d'allora accettava certamente con ossequio la monarchia, in ogni parte d'Italia essendovi larghe tracce di tradizioni monarchiche, quasi dovunque se si fa eccezione per le Romagne e per il Veneto, dove, per

quest'ultimo, esse erano supplite largamente dalla secolare tradizione aristocratica del paese. Ma la repubblica era veramente la fede di « quattro noci in un sacco » come piacque giudicare al Carducci vecchio e addomesticato?

Si nelle classi elevate ed intellettuali della società, per le quali i ricordi n'eran diventati peso letterario o trastullo, ma fra le crescenti maestranze che si venivano formando via via col sorgere delle attrezzature industriali, quell'ossequio e quella tradizione monarchica eran completamente assenti.

Questa indifferenza per l'incipiente e non ancora ben radicata monarchia, questa tendenziale propensione repubblicana, era una pallida e sonnolenta ccsa in paragone del soffio di nuova agitazione che pervadeva i centri discontinui ma popolosi del Settentrione, dove si andava accentrando tra il fervore delle opere il flusso d'immigrazione regionale...

Nella coscienza del popolo italiano, mai si ebbe un'idea di unità nazionale; il contrasto tra le varie parti della penisola era già latente nell'agosto del 1862 sul poggio d'Aspromonte.

« La verità è che i popoli esigono governi diversi, secondo il prevalere in essi delle differenti classi sociali... »

«...Le masse, nella loro esatta fisonomia attuale, quali sono e vogliono essere, non quali vaneggiarono di poterle adagiare su fantastici letti di Procuste i falsi maestri e i seminatori di scandali di tutti i tempi, restano assenti dal governo ove quel governo sia unico, uniforme e lontano, quando la parola « autonomia » sia un'irrisione e le naturali differenze di razza, d'inclinazione e di stati di fatto siano coperte e velate dalla fredda e distante univocità d'un codice unico, d'un unico parlamento e d'un unico metro per tutte le misure... »

Queste le premesse, l'A. ritiene innanzi tutto che il disprezzato campanilismo debba essere rivalutato, e liberato da quanto di grezzo e di dialettale lo ha fin qui appesantito, debba essere posto, per la prima volta, tra gli elementi componenti la futura Costituzione (confederale): « Dove la suggestione del regime unitario è rotta, non vi ha luogo ragionevolmente che per le soluzioni confederali le quali corrispondono nella vita pubblica al principio privato del bando allo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, principio che, più o men chiaro secondo i tempi e i luoghi, ha però sempre segnato i passi progressivi dell'umanità.

Numerosi sono gli spunti che ci spingono su questa via oltre che per la considerazione storica del formarsi nella nostra penisola d'un vivaio di tradizioni singolari sui frantumi della costruzione unitaria romana, anche per le condizioni della penisola stessa avanti il dominio dei romani, e durante lo stesso recentissimo periodo in cui imperversava maggiormente l'ubbia della resurrezione dell'Impero e dell'unicità. Basti per tutti l'insoddisfatto ed assillante bisogno di decentramento da un lato e l'incapacità d'attuarlo da parte dei passati governi. Quel supplizio di Tantalo esprimeva il costante disagio delle popolazioni costrette nelle stret-

toie artificiali dell'uniformità legislativa, quell'incapacità era la conseguenza delle differenti condizioni sociali delle regioni italiane per cui, in ciascuna di esse il reggimento locale essendo tutto affidato a funzionari forestieri, essi sarebbero sfuggiti di mano all'organizzazione direttiva centrale senza che per questo il governo riescisse a vivificare l'autonomia legislativa secondo lo spirito locale mentre avrebbe perduto ogni controllo della vita pubblica reso necessario dalla mancanza di una coscienza politica regionale... »

Il da Re conclude « a favore della adozione d'una forma non unitaria nella ricostruzione dello Stato, sia per la reale tradizione storica del paese, sia per le sue condizioni politiche attuali, in tutto contrarie all'artificiosa e cerebrale imposizione unitaria che prevalse col Risorgimento nel secolo scorso ». *Forma confederale che ritiene « pacificatrice e più appropriata » rispetto alla federale ed alla unione di Stati (che si possono ridurre ad unità), avvalorando la propria opinione con una esposizione informativa della struttura e della natura giuridica delle anzidette tre forme di unioni internazionali.*

« E' questa (la confederale) — secondo il da Re — la forma più efficace di decentramento di cui tanto abbisogna l'Italia affinché non si tratti d'una semplice graduazione o peggio moltiplicazione burocratica che s'ispira dall'alto, ma che attinga forza anche nella riduzione dei quadri alle sorgenti vive e spontanee dell'autodecisione locale. Il sistema è attuato in Svizzera ed è quello che meglio conviene all'Europa e agli Stati europei, i quali tutti sorsero da un insieme di Stati precedenti le cui tradizioni è innaturale pretendere di cancellare.

Il referendum riservato alla massa dei cittadini per frequenti deliberazioni d'importanza generale e il potere d'esperto e d'imperio riservati alla Dieta confederale, sono i due più efficaci correttivi ad ogni pericolo sia di sbandamento che di meschino incaglio al progresso collettivo, ma la struttura giuridica è la migliore per esprimere il consenso maggioritario su cui possa riposare, salda di basi, una vera e sincera autorità... »

Sono in vendita nelle principali librerie gli *Atti della Commissione per l'elaborazione della legge elettorale politica per l'Assemblea Costituente*.

Un volume di 208 pagg. in 8°, L. 160.

Questo Bollettino non ha carattere ufficiale e pertanto non importa alcuna responsabilità del Governo.

Redattore resp. TERENCE MARFORI

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE presso il Ministero per la Costituzione ROMA - Via Panisperna, 89

Autorizzazione della R. Prefettura di Roma n. 5778/B-3-1237

Concessionaria esclusiva per la distribuzione: S. A. Dies, Via Aurora, 31 - Roma.

U.E.S.I.S.A. - VIA IV NOVEMBRE, 149 - ROMA